



Testi fondamentali

Basilea, gennaio 2019

Edizione riveduta

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2019. Tutti i diritti riservati.

Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo, purché sia citata la fonte.

www.bis.org

email@bis.org

Pubblicata anche in francese, inglese e tedesco.

Indice

Convenzione dell'Aja

Convenzione concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali (del 20 gennaio 1930)	1
--	---

Carta costitutiva

Carta costitutiva della Banca dei Regolamenti Internazionali (del 20 gennaio 1930)	3
---	---

Statuto

Statuto della Banca dei Regolamenti Internazionali (del 20 gennaio 1930, come modificato il 7 novembre 2016)	7
--	---

Protocollo di Bruxelles

Protocollo sulle immunità della Banca dei Regolamenti Internazionali (del 30 luglio 1936)	31
--	----

Accordo di sede

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e la Banca dei Regolamenti Internazionali al fine di determinare lo status giuridico della Banca in Svizzera (del 10 febbraio 1987; testo modificato con effetto dal 1° gennaio 2003)	35
---	----

Accordo per l'istituzione di un Ufficio di rappresentanza per l'Asia e il Pacifico (testo originale inglese)

Host Country Agreement between the Bank for International Settlements and the Government of the People's Republic of China relating to the establishment and status of a Representative Office of the Bank for International Settlements in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China

(of 11 May 1998) 53

Accordo per l'istituzione di un Ufficio di rappresentanza per le Americhe (testo originale inglese)

Host Country Agreement between the Bank for International Settlements and the United Mexican States relating to the establishment and status of a Representative Office of the Bank for International Settlements in Mexico

(of 5 November 2001) 71

Convenzione concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali¹

(del 20 gennaio 1930)²

I rappresentanti debitamente autorizzati dei Governi di Belgio, Francia, Germania, Giappone³, Italia e Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord da una parte,

e i rappresentanti debitamente autorizzati del Governo della Confederazione svizzera dall'altra,

riuniti alla Conferenza dell'Aja del gennaio 1930, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Svizzera si impegna a concedere senza ritardo alla Banca dei Regolamenti Internazionali la Carta costitutiva, avente forza di legge, qui di seguito riportata; a non abrogare questa Carta, a non apportarvi modificazioni né aggiunte e a non sanzionare le modificazioni allo Statuto della Banca di cui al paragrafo 4. della Carta, se non d'accordo con gli altri Governi firmatari.

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca.

² Versioni originali in francese e inglese: Società delle Nazioni Unite, Raccolta dei trattati, vol. 104, p. 441 (comprehensive di Carta costitutiva e Statuto); traduzione italiana: Raccolta sistematica del diritto federale (svizzero) 0.192.122.971 (comprensiva di Carta costitutiva).

³ Secondo la comunicazione del Governo svizzero del 26 dicembre 1952, il Giappone ha rinunciato a tutti i diritti, titoli e interessi da esso acquistati in virtù della Convenzione.

Articolo 2

Qualunque controversia tra il Governo svizzero e uno qualsiasi degli altri Governi firmatari concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà deferita al Tribunale arbitrale previsto dall'Accordo dell'Aja del gennaio 1930. Il Governo svizzero potrà designare un membro che eserciterà le sue funzioni in occasione di queste controversie; il Presidente vi avrà voto decisivo. Ricorrendo a detto Tribunale, le parti possono sempre mettersi d'accordo per sottoporre la loro controversia al Presidente o a uno dei membri del Tribunale scelto come arbitro unico.

Articolo 3

La presente Convenzione è conclusa per la durata di 15 anni. Da parte della Svizzera essa è conclusa sotto riserva di ratifica ed entrerà in vigore al momento della ratifica del Governo della Confederazione svizzera.

Lo strumento di ratifica sarà depositato presso il Ministero degli Affari esteri a Parigi. Appena essa sarà entrata in vigore, il Governo svizzero inizierà la procedura costituzionale necessaria per ottenere il consenso del popolo svizzero a mantenere in vigore le disposizioni della presente Convenzione per tutta la durata della Banca. Dopo che questi provvedimenti avranno ottenuto pieno effetto, il Governo svizzero ne darà comunicazione agli altri Governi firmatari e le stesse disposizioni diverranno valide per la durata della Banca⁴.

[Testo della Carta costitutiva].

Fatto all'Aja il 20 gennaio 1930.

⁴ Il 10 giugno 1930 la Convenzione è stata prorogata per tutta la durata della Banca.

Carta costitutiva della Banca dei Regolamenti Internazionali¹

(del 20 gennaio 1930)²

Considerato che le Potenze firmatarie dell'Accordo dell'Aja del gennaio 1930 hanno adottato un Piano il quale prevede che le banche centrali di Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia, nonché un istituto finanziario degli Stati Uniti d'America, creino una Banca Internazionale che sarà chiamata "Banca dei Regolamenti Internazionali";

considerato che le dette banche centrali e un gruppo bancario comprendente J.P. Morgan & Co. di New York, First National Bank of New York, New York, e First National Bank of Chicago, Chicago, hanno deciso di fondare la detta Banca e hanno garantito o preso provvedimenti per far garantire la sottoscrizione del suo capitale autorizzato che ammonta a cinquecento milioni di franchi svizzeri, equivalenti a 145.161.290,32 grammi di oro fino, ed è diviso in duecentomila azioni;

considerato che il Governo Federale svizzero ha concluso con i Governi di Belgio, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna e Italia una convenzione con la quale esso ha accettato di concedere la presente Carta costitutiva della Banca dei Regolamenti Internazionali, impegnandosi a non abrogare questa Carta, a non apportarvi modificazioni né aggiunte e a non sanzionare le modificazioni allo Statuto della Banca di cui

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca.

² Testo adattato alla nuova numerazione degli articoli dello Statuto e sanzionato il 10 dicembre 1969 con le modalità previste dall'articolo 1 della Convenzione concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali.

al paragrafo 4. della presente Carta, se non d'accordo con le dette Potenze;

1. La presente Carta conferisce personalità giuridica alla Banca dei Regolamenti Internazionali (d'ora innanzi denominata "la Banca").

2. La costituzione della Banca, le sue operazioni e il suo campo di attività sono definiti e regolati dallo Statuto³ qui allegato, che è sanzionato dalla presente Carta.

3. Le modificazioni agli articoli di detto Statuto che non sono enumerati al seguente paragrafo 4. potranno essere fatte ed entreranno in vigore secondo quanto previsto dall'articolo 57 di detto Statuto e non in altro modo.

4. Gli articoli 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 44, 51, 54, 57 e 58 potranno essere modificati solo alle seguenti condizioni: la modificazione deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca con la maggioranza dei due terzi, approvata a maggioranza dall'Assemblea generale e sanzionata da una legge aggiuntiva alla Carta costitutiva della Banca.

5. Lo Statuto e qualsiasi modificazione che a esso sarà apportata in conformità delle disposizioni dei precedenti paragrafi 3. e 4. saranno validi e avranno effetto anche se in contrasto con qualsiasi disposizione attuale o futura del diritto svizzero.

6. La Banca è immune ed esente da qualsiasi imposta che rientri nelle categorie seguenti:

- a) tasse di bollo, di registro e altre tasse, su tutti gli atti o altri documenti che si riferiscano alla costituzione o alla liquidazione della Banca;
- b) tasse di bollo e di registro su qualsiasi emissione iniziale delle azioni della Banca sottoscritte da una banca centrale, da un istituto finanziario, da un gruppo bancario

³ Cfr. versione dello Statuto attualmente in vigore.

o da una persona che abbia partecipato a fermo alla sottoscrizione del capitale sia al momento della costituzione della Banca, sia prima di esso, ovvero in virtù delle disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 9 dello Statuto;

- c) qualsiasi imposta sul capitale della Banca, le sue riserve o i suoi utili, siano essi distribuiti o meno, tanto se l'imposta colpisca questi utili prima della distribuzione, quanto se sia riscossa al momento della distribuzione, sotto forma di una tassa sulle cedole da pagare o da trattenere dalla Banca. Questa disposizione non pregiudica il diritto da parte della Svizzera di assoggettare a imposizione, nel modo che essa riterrà opportuno, i residenti in Svizzera che non siano la Banca;
- d) qualsiasi imposta su tutti i contratti che la Banca potrà concludere in rapporto con l'emissione di prestiti di mobilitazione delle annualità germaniche e sui titoli di prestiti di questa natura emessi su un mercato estero;
- e) qualsiasi imposta sui compensi e gli stipendi pagati dalla Banca ai suoi amministratori e al suo personale che non possiedano la cittadinanza svizzera.

7. Tutte le somme depositate presso la Banca da qualsiasi Governo, in virtù delle disposizioni del Piano adottato con l'Accordo dell'Aja del gennaio 1930, saranno immuni ed esenti da imposte da riscuotersi tanto a mezzo di ritenuta da parte della Banca per conto dell'autorità fiscale, quanto in qualsiasi altra maniera.

8. Le predette esenzioni e immunità si applicheranno alle imposte presenti e future, sotto qualsiasi nome siano designate, tanto se trattasi di imposte della Confederazione quanto di imposte di cantoni, comuni o altre autorità pubbliche.

9. Inoltre, senza pregiudizio delle esenzioni specificate, la Banca, le sue operazioni o i suoi dipendenti non potranno essere gravati da alcuna imposta che non abbia carattere generale e a cui gli altri istituti bancari stabiliti in Basilea o in Svizzera, le loro operazioni o i loro dipendenti non vengano sottoposti di diritto e di fatto.

10. La Banca, il suo patrimonio, le sue attività, nonché i depositi o altri fondi che le siano affidati, non potranno essere oggetto, né in tempo di pace né in tempo di guerra, di nessun provvedimento come espropriazioni, requisizioni, sequestri, confische, divieti o limitazioni di esportazione o importazione di oro o di divise, e di qualsiasi altro provvedimento analogo.

11. Qualsiasi controversia tra il Governo svizzero e la Banca, concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente Carta, sarà deferita al Tribunale arbitrale previsto dall'Accordo dell'Aja del gennaio 1930.

Il Governo svizzero designerà un membro che eserciterà le sue funzioni in occasione della controversia; il Presidente avrà voto decisivo.

Ricorrendo al detto Tribunale, le parti potranno tuttavia mettersi d'accordo per deferire la loro controversia al Presidente o a un membro del Tribunale scelto come arbitro unico.

Statuto della Banca dei Regolamenti Internazionali¹

(del 20 gennaio 1930, come modificato il 7 novembre 2016)²

Titolo I

Denominazione, sede, oggetto

Articolo 1

È costituita una società anonima per azioni sotto la denominazione sociale di Banca dei Regolamenti Internazionali (d'ora innanzi denominata "la Banca").

Articolo 2

La sede sociale della Banca è situata in Basilea, Svizzera.

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca. Nello Statuto, il genere maschile è utilizzato sia per il femminile sia per il maschile.

² Il testo originario dello Statuto del 20 gennaio 1930 è stato oggetto di emendamenti approvati dalle Assemblee generali straordinarie del 3 maggio 1937, 12 giugno 1950, 9 ottobre 1961, 9 giugno 1969, 10 giugno 1974, 8 luglio 1975, 14 giugno 1993, 13 settembre 1994, 8 novembre 1999, 8 gennaio 2001, 10 marzo 2003, 27 giugno 2005 e 7 novembre 2016. Gli emendamenti del 1969, 1975 e 2016 sono stati sanzionati con le modalità previste dall'articolo 1 della Convenzione concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali.

Articolo 3

Scopi della Banca sono: promuovere la cooperazione tra le banche centrali e fornire facilitazioni aggiuntive per le operazioni finanziarie internazionali; operare come mandataria (trustee) o come agente in regolamenti finanziari internazionali a essa affidati in virtù di convenzioni con le parti interessate.

Titolo II

Capitale

Articolo 4

- 1) Il capitale autorizzato della Banca è di tre miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP), come di volta in volta definiti dal Fondo monetario internazionale³.
- 2) Esso è diviso in 600.000 azioni di valore nominale uguale, ripartite in tre tranches di 200.000 azioni ciascuna.
- 3) Il valore nominale di ogni azione, così come l'importo non ancora liberato, saranno indicati sul recto dei titoli che possono essere emessi dalla Banca conformemente all'articolo 16.

Articolo 5

Le prime due tranches di 200.000 azioni ciascuna sono già state emesse.

³ Secondo la definizione approvata dal Consiglio di amministrazione dell'FMI in vigore dal 1° agosto 2022, un DSP equivale alla somma di USD 0,57813, EUR 0,37379, JPY 13,452, GBP 0,080870 e RMB 1,0993; tale definizione è soggetta a revisione quinquennale.

Articolo 6

Il Consiglio, deliberando con la maggioranza dei due terzi, ha facoltà, ove lo ritenga opportuno, di emettere, in una o più riprese, una terza tranche di 200.000 azioni e di ripartirle in conformità alle disposizioni dell'articolo 8.

Articolo 7

1) Soltanto il venticinque per cento del valore nominale di ogni azione è corrisposto all'atto della sottoscrizione. Il Consiglio ha la facoltà di richiedere successivamente il versamento del saldo in una o più volte, dando un preavviso di tre mesi per siffatte richieste.

2) Qualora, alla data stabilita per il versamento, l'azionista non corrisponda la quota richiesta, il Consiglio può, dopo avergli dato un congruo preavviso, dichiararlo decaduto dai diritti inerenti all'azione di cui non ha corrisposto la quota dovuta. Il Consiglio ha la facoltà di vendere detta azione nei modi e alle condizioni che riterrà opportuni, operandone il trasferimento a favore della persona o dell'ente al quale sarà stata venduta. Il ricavato della vendita potrà essere riscosso dalla Banca, che verserà all'azionista inadempiente la frazione del netto ricavo della vendita che ecceda la quota che l'azionista medesimo avrebbe dovuto pagare.

Articolo 8

1) Il capitale della Banca può essere aumentato o ridotto su proposta del Consiglio, deliberata con la maggioranza dei due terzi e approvata dall'Assemblea generale con la maggioranza dei due terzi.

2) In caso di aumento del capitale autorizzato e di una nuova emissione di azioni, la ripartizione di esse tra i vari paesi è determinata dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi. Le banche centrali di Belgio, Francia, Germania, Inghilterra, Italia e Stati Uniti d'America, o altro istituto finanziario di quest'ultimo paese che sia gradito alle banche centrali anzidette, hanno il diritto di sottoscrivere o di assicurare la

sottoscrizione, per quote uguali, di almeno il cinquantacinque per cento di ogni nuova emissione.

3) Nell'adottare le disposizioni necessarie per la sottoscrizione della parte di aumento di capitale non assorbita dalle banche indicate al comma 2), il Consiglio deve tener conto dell'interesse a far partecipare alla Banca il maggior numero possibile di banche centrali che apportino un contributo sostanziale alla cooperazione monetaria internazionale e alle attività della Banca.

Articolo 9

Le azioni sottoscritte in applicazione dell'articolo 8 dalle banche indicate al comma 2) di detto articolo, possono, in ogni momento, essere messe a disposizione della Banca per l'annullamento e l'emissione di un numero equivalente di azioni. Il Consiglio, con deliberazione adottata con la maggioranza dei due terzi, prende i provvedimenti necessari.

Articolo 10

Non possono emettersi azioni sotto la pari.

Articolo 11

La responsabilità degli azionisti è limitata al valore nominale delle azioni da loro sottoscritte.

Articolo 12

1) Le azioni sono nominative. Il loro trasferimento si effettua mediante iscrizione nei registri della Banca.

2) Nessuna azione può essere trasferita senza il preventivo consenso della Banca e della banca centrale, o dell'istituto che agisce in luogo di questa, da cui o attraverso cui le azioni medesime sono state emesse.

Articolo 13

Tutte le azioni comportano uguali diritti sia nella ripartizione degli utili della Banca sia in qualsiasi distribuzione delle sue attività, eseguite in conformità degli articoli 51, 52 e 53 dello Statuto.

Articolo 14

La proprietà di azioni della Banca non conferisce diritti di voto e di rappresentanza alle Assemblee generali. Tali diritti sono esercitati, in proporzione al numero di azioni sottoscritte in ciascun paese, dalla banca centrale di quel paese o dalla persona da essa designata. Se la banca centrale di un paese non desidera esercitare questi diritti, essi possono essere esercitati da un istituto finanziario di notoria fama e della stessa nazionalità, designato dal Consiglio, e nei riguardi del quale la banca centrale del paese di cui trattasi non abbia sollevato eccezioni. Nel caso che un paese non abbia banca centrale, tali diritti possono essere esercitati, ove il Consiglio lo ritenga opportuno, da un qualificato istituto finanziario del paese in questione, scelto dal Consiglio medesimo.

Articolo 15

Le azioni possono essere sottoscritte o acquistate unicamente da banche centrali o da istituti finanziari designati dal Consiglio con le modalità fissate dall'articolo 14.

Articolo 16

La Banca può, se lo ritiene opportuno, emettere certificati azionari tra i propri azionisti.

Articolo 17

La proprietà di azioni della Banca implica l'adesione allo Statuto della Banca.

Articolo 18

La proprietà delle azioni è stabilita dall'iscrizione del nome dell'azionista nei registri della Banca.

Articolo 18 bis (Disposizioni transitorie)

Conformemente alle decisioni dell'Assemblea generale straordinaria dell'8 gennaio 2001 e per assicurare il rispetto del nuovo articolo 15 dello Statuto, la Banca procede al riscatto obbligatorio delle azioni detenute a quella data da azionisti diversi dalle banche centrali (d'ora innanzi denominati "gli azionisti privati"), dietro pagamento di un'indennità pari a CHF 16.000 per azione, secondo le modalità di seguito definite.

1) L'8 gennaio 2001 i nomi degli azionisti privati vengono cancellati dai registri della Banca. A decorrere da tale cancellazione, gli azionisti privati perdono tutti i diritti relativi alle azioni oggetto del riscatto (compreso qualsiasi diritto alla distribuzione futura di dividendi), fatto salvo quanto disposto all'articolo 54; essi acquisiscono in cambio delle loro azioni, che vengono trasferite a pieno titolo alla Banca, il diritto statutario al pagamento dell'indennità sopra menzionata.

2) In vista del pagamento dell'indennità, la Banca invia sollecitamente agli azionisti privati un avviso con cui li invita a) a confermare per iscritto che essi non hanno ceduto o altrimenti trasferito le azioni registrate a loro nome alla data dell'8 gennaio 2001, b) a fornire istruzioni scritte per il versamento dell'indennità pagabile dalla Banca e c) a restituire alla Banca i certificati azionari corrispondenti.

3) Dopo aver ricevuto la risposta completa all'avviso di cui al capoverso 2) e aver proceduto alle verifiche eventualmente necessarie, la Banca versa a ciascun azionista privato l'indennità prevista. Se un azionista privato ha ceduto o altrimenti trasferito azioni registrate a suo nome prima dell'8 gennaio 2001 e la Banca è a conoscenza di tale cessione, la Banca versa l'indennità agli aventi diritto dopo le verifiche eventualmente necessarie. In caso di dubbio sulla titolarità dei diritti relativi a talune azioni o in caso di mancata risposta o di

risposta incompleta all'avviso di cui al capoverso 2), la Banca può trattenere l'indennità, secondo le modalità da essa determinate, fino a quando gli interessati non avranno definito i loro diritti in maniera soddisfacente. I trasferimenti di azioni che non sono stati notificati alla Banca prima della data di versamento dell'indennità non possono essere fatti valere nei confronti della Banca.

4) Il Consiglio ripartisce, secondo le modalità da esso determinate, le azioni riscattate dagli azionisti privati a) vendendole alle banche centrali azioniste che ne facciano richiesta, dietro pagamento di un prezzo pari all'indennità versata agli azionisti privati, ovvero b) offrendole in sottoscrizione a titolo gratuito all'insieme delle banche centrali azioniste in proporzione al numero di azioni detenute (comprese le eventuali azioni acquistate conformemente al punto a) precedente); le due modalità possono essere anche combinate.

5) Il Consiglio è incaricato di prendere tutti i provvedimenti che ritenga necessari a porre in atto le presenti disposizioni transitorie e può comunque delegarne l'esecuzione pratica al Direttore generale.

Titolo III

Poteri della Banca

Articolo 19

Le operazioni della Banca debbono conformarsi alla politica monetaria delle banche centrali dei paesi interessati.

Prima di dar corso a qualsiasi operazione finanziaria della Banca o per conto della Banca in un determinato mercato o in una determinata valuta, il Consiglio deve dare alla banca centrale o alle banche centrali direttamente interessate la possibilità di opporsi. L'operazione non sarà eseguita qualora venga notificata opposizione entro un congruo termine che

dovrà essere fissato dal Consiglio. Una banca centrale può subordinare la propria adesione ad alcune condizioni, e può limitare la propria autorizzazione a un'operazione determinata o concludere un'intesa generale che autorizzi la Banca a compiere le sue operazioni a condizioni specifiche quanto al tempo, all'importo e al tipo delle transazioni. Il presente articolo non deve interpretarsi nel senso che sia necessaria l'autorizzazione della banca centrale per ritirare dal suo mercato fondi ivi collocati precedentemente senza che da parte sua fossero state sollevate eccezioni, salvo stipulazione contraria da parte della banca centrale interessata al momento in cui è stata effettuata l'operazione originaria.

Qualora il Governatore di una banca centrale o il suo supplente o un altro consigliere specificamente autorizzato dalla banca centrale del suo paese ad agire in suo nome a tal fine, partecipando a una riunione del Consiglio, non abbia votato contro la proposta di un'operazione del genere sopraindicato, si riterrà implicita l'adesione della banca centrale interessata.

Se il rappresentante della banca centrale in questione è assente, oppure se la banca centrale non è direttamente rappresentata nel Consiglio, debbono compiersi i passi necessari per dare alla banca centrale o alle banche centrali interessate la possibilità di manifestare la loro opposizione alle operazioni che le riguardano.

Articolo 20

Le operazioni eseguite dalla Banca per proprio conto debbono essere effettuate nelle monete che il Consiglio ritiene adeguate.

Articolo 21

Il Consiglio stabilisce il tipo di operazioni che possono essere effettuate dalla Banca.

In particolare la Banca può:

- a) acquistare e vendere oro coniato o in verghe per proprio conto o per conto di banche centrali;

- b) tenere oro depositato sotto dossier presso banche centrali per proprio conto;
- c) accettare oro in custodia per conto di banche centrali;
- d) concedere anticipazioni a banche centrali o ricevere prestiti da banche centrali dietro garanzia di oro, di cambiali e di altri effetti negoziabili a breve scadenza di prim'ordine, o di altri valori approvati;
- e) scontare, riscontare, acquistare o vendere, con o senza girata, cambiali, assegni e altri effetti a breve scadenza di prim'ordine, ivi compresi buoni del Tesoro e altri titoli di Stato a breve termine di tale natura, negoziabili correntemente sul mercato;
- f) acquistare e vendere divise per proprio conto o per conto di banche centrali;
- g) acquistare e vendere valori negoziabili, all'infuori di azioni, per proprio conto o per conto di banche centrali;
- h) scontare a banche centrali effetti del loro portafoglio e riscontare presso banche centrali effetti del proprio portafoglio;
- i) aprire e mantenere conti correnti o conti vincolati presso banche centrali;
- j) ricevere:
 - (i) depositi in conto corrente o conto vincolato da parte di banche centrali;
 - (ii) depositi connessi con accordi di trust che potranno essere conclusi tra la Banca e i Governi, relativi a regolamenti internazionali;
 - (iii) ogni altro deposito che, secondo il giudizio del Consiglio, rientri nell'orbita delle attribuzioni della Banca.

Inoltre la Banca può:

- k) agire come agente o corrispondente di qualsiasi banca centrale;

- l) accordarsi con qualsiasi banca centrale affinché questa agisca quale suo agente o corrispondente. Ove la banca centrale non sia in grado, oppure si rifiuti, di adempiere a tale compito, la Banca può prendere ogni altra disposizione necessaria, purché la banca centrale interessata non sollevi eccezioni. In questo caso, qualora si ritenga opportuno che la Banca apra una propria agenzia, occorrerà una deliberazione del Consiglio presa con la maggioranza dei due terzi;
- m) concludere convenzioni per agire come mandataria (trustee) o come agente in materia di regolamenti internazionali, a condizione che tali convenzioni non siano di pregiudizio alle obbligazioni della Banca verso terzi, ed effettuare le diverse operazioni previste in tali convenzioni.

Articolo 22

Qualsiasi operazione che la Banca è autorizzata a compiere con le banche centrali in base al precedente articolo può essere effettuata con banche, banchieri, enti o persone fisiche di qualsiasi paese, a condizione tuttavia che la banca centrale di tale paese non sollevi eccezioni.

Articolo 23

La Banca ha la facoltà di stipulare speciali accordi con banche centrali al fine di facilitare il regolamento di transazioni internazionali tra loro.

A tale scopo, può accordarsi con banche centrali sia per detenere oro depositato sotto dossier per loro conto e trasferibile in base alle loro istruzioni, sia per aprire conti che permettano alle banche centrali di trasferire le loro disponibilità da una divisa all'altra, sia per prendere ogni altro provvedimento che il Consiglio possa ritenere opportuno, entro i limiti dei poteri conferiti alla Banca dallo Statuto. I principi e le regole di funzionamento di detti conti sono fissati dal Consiglio.

Articolo 24

Alla Banca è fatto divieto di:

- a) emettere biglietti pagabili a vista e al portatore;
- b) accettare cambiali;
- c) concedere anticipazioni a Governi;
- d) aprire conti correnti a nome di Governi;
- e) acquistare un'interessenza predominante in un'impresa;
- f) eccetto che in caso di acquisto indispensabile per la gestione dei suoi affari, conservare qualsiasi proprietà immobiliare più a lungo di quanto sia strettamente necessario per realizzare vantaggiosamente le proprietà di cui sia entrata in possesso per recuperare propri crediti.

Articolo 25

La Banca deve essere amministrata avendo particolare riguardo alla necessità di conservare la sua liquidità. A tale scopo, deve mantenere attività appropriate alle scadenze e al tipo dei suoi impegni. Le sue attività liquide a breve termine possono comprendere biglietti di banca, assegni a vista su banche di primaria importanza, effetti all'incasso, depositi a vista o con breve termine di preavviso presso banche di primaria importanza e cambiali di prim'ordine a scadenza non superiore a 90 giorni, del tipo correntemente riscontabile presso le banche centrali.

La proporzione delle attività della Banca che possono essere conservate in una data moneta è determinata dal Consiglio, tenendo in debito conto gli impegni della Banca.

Titolo IV

Consiglio e Direzione

Articolo 26

Il Consiglio determina gli indirizzi strategici e l'orientamento generale della politica della Banca, esercita l'alta sorveglianza sulla Direzione ed espleta i compiti specifici conferitigli dal presente Statuto, assumendo le decisioni necessarie per assolvere tali responsabilità.

Articolo 27

Il Consiglio è composto da:

- 1) i Governatori in carica delle banche centrali di Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e Stati Uniti d'America (d'ora innanzi denominati "consiglieri di diritto");
- 2) una persona nominata congiuntamente dai Governatori delle banche centrali menzionate al capoverso (1) e avente la medesima nazionalità di una di esse.

Di norma, il consigliere come sopra nominato dura in carica tre anni ed è rieleggibile;

- 3) non più di undici persone elette dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi, tra i Governatori delle banche centrali di paesi nei quali sono state sottoscritte azioni, ma la cui banca centrale non deleghi consiglieri di diritto nel Consiglio.

Di norma, i consiglieri così eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

- 4) ogni consigliere può nominare quale suo supplente il suo vice (la funzione equivalente al vice capo dell'istituzione), che sarà eccezionalmente autorizzato ad assistere alle riunioni del Consiglio e a esercitarvi i poteri di consigliere qualora il consigliere non possa essere presente.

Ogni consigliere può nominare una persona della sua banca centrale, che sarà autorizzata ad accompagnarlo alle riunioni del Consiglio;

5) ogni decisione del Consiglio che richieda la maggioranza dei due terzi, ai sensi degli articoli 6, 8, 9, 57 e 58 dello Statuto, richiederà anche la maggioranza semplice dei consiglieri di diritto.

Articolo 28

Qualora si renda vacante un posto nel Consiglio per ragione diversa dalla normale scadenza della carica prevista nell'articolo precedente si provvede alla sostituzione adottando la medesima procedura seguita per la scelta del consigliere da rimpiazzare.

Nel caso di consiglieri che non siano consiglieri di diritto, il nuovo consigliere potrà restare in carica per il periodo rimanente fino al termine della carica del suo predecessore. Tuttavia, sarà rieleggibile al termine di tale scadenza.

Articolo 29

[Eliminato.]

Articolo 30

I membri o i funzionari di un Governo non possono essere nominati o rimanere in carica quali consiglieri, salvo quando si tratti di Governatori di banche centrali; similmente, i membri di un corpo legislativo non possono essere nominati o rimanere in carica quali consiglieri, salvo quando si tratti di Governatori o ex Governatori di banche centrali.

Articolo 31

1) Il Consiglio si riunisce non meno di sei volte all'anno. Almeno quattro sedute debbono tenersi presso la sede sociale della Banca.

2) Inoltre, le deliberazioni del Consiglio possono essere prese per teleconferenza o videoconferenza, ovvero per corrispondenza, salvo che almeno cinque consiglieri non richiedano che le deliberazioni siano rinviate a una seduta del Consiglio.

Articolo 32

Il consigliere che non partecipi di persona a una seduta del Consiglio ha la facoltà di delegare un altro consigliere a votare in suo nome in quella seduta.

Articolo 33

Salvo nei casi in cui è disposto altrimenti in questo Statuto, le deliberazioni del Consiglio si prendono a maggioranza semplice dei consiglieri presenti o rappresentati per delega. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio non può deliberare validamente se non interviene un numero minimo di consiglieri determinato con un regolamento che sarà approvato dal Consiglio con la maggioranza dei due terzi.

Articolo 34

I consiglieri possono ricevere, oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza ovvero un compenso, il cui importo è fissato dal Consiglio con riserva di approvazione da parte dell'Assemblea generale.

Articolo 35

Le deliberazioni del Consiglio sono riassunte in resoconti firmati dal Presidente.

Le copie o gli estratti dei resoconti da prodursi all'autorità giudiziaria debbono essere autenticati dal Presidente del Consiglio o da altra persona designata dal Consiglio stesso.

Un verbale delle deliberazioni prese in ogni seduta deve essere inviato a ogni membro del Consiglio entro otto giorni dalla data della seduta.

Articolo 36

Il Consiglio rappresenta la Banca di fronte ai terzi e spetta esclusivamente a esso il diritto di assumere impegni in nome della Banca. Tuttavia ha la facoltà di delegare questo diritto al Presidente del Consiglio, a un altro o più altri membri del Consiglio, al Direttore generale ovvero ad altro/i membro/i del personale permanente della Banca, purché siano specificati i poteri a ciascuno conferiti.

Articolo 37

La Banca è validamente obbligata di fronte ai terzi dalla firma congiunta del Presidente del Consiglio e di un altro membro del Consiglio, o dalla firma congiunta del Direttore generale e di un membro del personale della Banca debitamente autorizzato dal Consiglio a firmare in nome della Banca, o dalla firma congiunta di due membri del personale della Banca debitamente autorizzati dal Consiglio a firmare in nome della Banca.

Articolo 38

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente e uno o più Vice Presidenti, uno dei quali presiede le riunioni del Consiglio in assenza del Presidente.

La riunione del Consiglio nella quale questo elegge il proprio Presidente è presieduta da chi ha maggiore anzianità di servizio fra i membri del Consiglio presenti.

I membri del Consiglio così nominati durano in carica non oltre tre anni e possono essere rieletti.

Articolo 39

- 1) Il Consiglio, su proposta del suo Presidente, nomina un Direttore generale e un Condirettore generale. Entrambe le cariche hanno una durata massima di cinque anni e possono essere rinnovate.
- 2) Il Direttore generale (*chief executive officer*) attua le politiche fissate dal Consiglio, e risponde davanti al Consiglio stesso dell'amministrazione della Banca.
- 3) Il Condirettore generale assiste il Direttore generale nell'amministrazione della Banca, e in assenza di questi ne assolve le responsabilità.
- 4) Il Direttore generale e il Condirettore generale non possono assumere altre funzioni che, a giudizio del Consiglio, potrebbero interferire con l'assolvimento delle loro responsabilità nei confronti della Banca.
- 5) Se non altrimenti disposto dal Consiglio, il Direttore generale e il Condirettore generale possono assistere e prendere la parola a tutte le sedute del Consiglio. Allorché presente alle sedute del Consiglio, il Direttore generale (o, in sua assenza, il Condirettore generale) può inoltre formulare proposte al Consiglio; a sua richiesta, si darà specificamente atto delle sue opinioni nei verbali delle sedute.

Articolo 40

- 1) La divisione della Banca in dipartimenti è approvata dal Consiglio su proposta del Direttore generale.
- 2) I Capi di dipartimento e gli altri funzionari di grado corrispondente sono nominati dal Consiglio su proposta del Direttore generale.
- 3) Gli altri membri del personale sono nominati dal Direttore generale.

Articolo 41

Nell'espletamento dei suoi compiti il Direttore generale è assistito da un comitato consultivo (Executive Committee). Tale comitato è presieduto dal Direttore generale e comprende, oltre a questi, il Condirettore generale, i Capi di dipartimento e tutti gli altri funzionari di grado corrispondente nominati dal Consiglio. Il mandato del comitato è approvato dal Consiglio.

Articolo 42

Fatte salve le decisioni essenziali del Consiglio, segnatamente quelle per la cui approvazione il presente Statuto prescrive la maggioranza dei due terzi del Consiglio, quest'ultimo può, in via temporanea, delegare alcuni dei suoi poteri a uno o più comitati composti di suoi membri.

Articolo 43

Il Consiglio può costituire uno o più comitati consultivi composti, in tutto o in parte, di suoi membri.

Titolo V

Assemblea generale

Articolo 44

Alle Assemblee generali della Banca possono partecipare le persone designate dalle banche centrali o dagli altri istituti finanziari di cui all'articolo 14.

I diritti di voto sono proporzionali al numero delle azioni sottoscritte nel paese di ciascuno degli istituti rappresentati all'Assemblea.

Le Assemblee generali sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, da un Vice Presidente.

La convocazione delle Assemblee generali deve essere comunicata con un preavviso di almeno tre settimane a coloro che hanno diritto di esservi rappresentati.

Nei limiti di quanto disposto dallo Statuto, l'Assemblea generale stabilisce la procedura da seguire nelle sue riunioni.

Articolo 45

L'Assemblea generale ordinaria deve tenersi entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio sociale della Banca, alla data fissata dal Consiglio.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale della Banca.

Il voto per delega è consentito nei modi da determinarsi in via preventiva con regolamento del Consiglio.

Articolo 46

All'Assemblea generale ordinaria compete di:

- a) approvare la relazione annuale, il bilancio annuale, udita la relazione dei revisori dei conti, e il conto profitti e perdite, nonché qualsiasi proposta di modifica concernente compensi, medaglie di presenza o rimborsi dei consiglieri;
- b) determinare gli stanziamenti da destinare alle riserve e ai fondi speciali e deliberare sul dividendo e l'importo di esso;
- c) nominare i revisori dei conti per l'anno successivo e fissare i relativi compensi;
- d) esonerare i membri del Consiglio da qualsiasi responsabilità personale relativa al trascorso esercizio sociale.

Articolo 47

Le Assemblee generali straordinarie sono convocate per deliberare in merito a qualsiasi proposta del Consiglio concernente:

- a) le modificazioni dello Statuto;
- b) l'aumento o la riduzione del capitale della Banca;
- c) la liquidazione della Banca.

Titolo VI

Conti e utili

Articolo 48

L'esercizio sociale della Banca si inizia il 1° aprile e si chiude il 31 marzo. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 marzo 1931.

Articolo 49

La Banca pubblica una relazione annuale e, almeno una volta al mese, una situazione dei conti nella forma prescritta dal Consiglio.

Il Consiglio provvede a che il conto profitti e perdite e il bilancio della Banca per ogni esercizio sociale siano predisposti in tempo utile perché possano essere sottoposti all'Assemblea generale ordinaria.

Articolo 50

I conti e il bilancio sono verificati da revisori dei conti indipendenti. Questi hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e i conti della Banca, nonché per richiedere informazioni complete su tutte le sue operazioni. I revisori dei conti sono

tenuti a presentare al Consiglio e all'Assemblea generale una relazione nella quale debbono dichiarare:

- a) se hanno ottenuto tutte le informazioni e tutte le spiegazioni richieste;
- b) se, a loro giudizio, il bilancio e il conto profitti e perdite esaminati nella relazione sono redatti in maniera da rispecchiare in modo veritiero e imparziale la situazione degli affari della Banca, quale risulta dall'esame dei libri della Banca e per quanto essi possano giudicarne sulla base delle informazioni di cui dispongono e delle spiegazioni che sono state loro fornite.

Articolo 51

Gli utili netti annuali della Banca sono distribuiti nel modo seguente:

- 1) il cinque per cento di tali utili netti, o la frazione del cinque per cento che potrà occorrere a questo fine, sono destinati a un fondo di riserva detto Fondo di riserva legale, fino a che questo fondo non abbia raggiunto un ammontare pari al dieci per cento del capitale della Banca effettivamente versato;
- 2) gli utili netti restanti sono destinati al pagamento del dividendo fino a concorrenza dell'ammontare deliberato dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio. La parte degli utili destinata a tale pagamento è determinata tenendo conto, se del caso, della somma che il Consiglio avrà deciso di prelevare dal Fondo speciale di riserva per i dividendi in conformità dell'articolo 52;
- 3) eseguiti i prelevamenti sopraindicati, la metà dei residui utili netti annuali deve essere attribuita al Fondo di riserva generale della Banca, fino a che questo non abbia raggiunto l'importo del capitale versato; in seguito deve attribuirsi il quaranta per cento al Fondo di riserva generale fino a che questo non abbia raggiunto il doppio del capitale versato; il trenta per cento fino a che il fondo non abbia raggiunto il triplo del capitale versato; il venti per cento fino a che il fondo non abbia raggiunto il quadruplo del capitale versato; il dieci per

cento fino a che il fondo non abbia raggiunto il quintuplo del capitale versato; e in seguito il cinque per cento senza limitazione.

Qualora, in conseguenza di perdite o di aumento del capitale versato, il Fondo di riserva generale scendesse al disotto degli importi sopra previsti dopo averli raggiunti, le percentuali del caso debbono essere nuovamente prelevate dagli utili netti annuali fino a che la situazione non sia ristabilita;

4) la destinazione della parte residua degli utili netti è decisa dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio, fermo restando che una parte di tale residuo può essere attribuita agli azionisti sotto forma di versamento al Fondo speciale di riserva per i dividendi.

Articolo 52 **Fondi di riserva**

Il Fondo di riserva generale è destinato a fronteggiare tutte le eventuali perdite della Banca. Qualora risultasse insufficiente allo scopo, si potrà ricorrere al Fondo di riserva legale previsto dall'articolo 51, capoverso 1).

Il Fondo speciale di riserva per i dividendi è destinato, in caso di necessità, al pagamento di tutto o parte del dividendo deliberato in conformità dell'articolo 51, capoverso 2).

In caso di liquidazione, dopo che siano state saldate tutte le passività della Banca e le spese di liquidazione, i suddetti fondi di riserva saranno ripartiti fra gli azionisti.

Titolo VII

Disposizioni generali

Articolo 53

- 1) La Banca non può essere messa in liquidazione se non in seguito a delibera dell'Assemblea generale adottata con la maggioranza dei tre quarti.
- 2) In caso di liquidazione della Banca, le obbligazioni assunte dalla Banca relativamente al Sistema previdenziale del personale e a fondi speciali attinenti al regime previdenziale, in particolare le passività iscritte a questo titolo nel bilancio o nella situazione dei conti più recenti, saranno soddisfatte con priorità rispetto a tutte le altre passività della Banca, indipendentemente dal fatto che il Fondo pensione della Banca a copertura di tali obbligazioni sia dotato o meno di personalità giuridica al momento della liquidazione.

Articolo 54

- 1) Qualora sorga controversia in merito all'interpretazione o all'applicazione dello Statuto della Banca fra la Banca da una parte e qualsiasi banca centrale, istituto finanziario o altra banca di cui al presente Statuto dall'altra, oppure fra la Banca e i suoi azionisti, la controversia medesima sarà deferita per la decisione definitiva al Tribunale previsto dall'Accordo dell'Aja del gennaio 1930.
- 2) Nelle controversie di cui al presente articolo, in mancanza di accordo sui termini del compromesso, ognuna delle parti in causa potrà ricorrere al Tribunale che deciderà su ogni questione, compresa quella relativa alla propria competenza, anche in caso di contumacia dell'altra parte.
- 3) Prima della decisione finale e senza pregiudizio del merito, il presidente del Tribunale o, in caso di qualsiasi suo impedimento, un membro del Tribunale da lui designato di urgenza, potrà, su richiesta della parte più diligente, ordinare misure conservative provvisorie a vantaggio delle parti.

4) Le disposizioni che precedono non pregiudicano il diritto delle parti, in una delle predette controversie, di designare, di comune accordo, un arbitro unico nella persona del presidente o di uno dei membri del Tribunale medesimo.

Articolo 55

- 1) La Banca beneficia dell'immunità di giurisdizione, salvo:
 - a) nella misura in cui vi sia stata formale rinuncia a tale immunità, per casi determinati, da parte del Presidente del Consiglio, del Direttore generale, del Condirettore generale o di loro rappresentanti debitamente autorizzati;
 - b) nel caso di azioni civili o commerciali risultanti da transazioni bancarie o finanziarie, promosse da contraenti della Banca, fatta riserva per i casi in cui sono o saranno convenute clausole arbitrali.
- 2) I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell'immunità di esecuzione (segnatamente per quanto riguarda qualsiasi misura di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari), salvo nel caso in cui l'esecuzione sia richiesta sulla base di una sentenza passata in giudicato pronunciata contro la Banca da un tribunale competente ai sensi del precedente comma 1), lettere a) o b).
- 3) I depositi affidati alla Banca, qualunque credito verso la Banca, come pure le azioni emesse dalla Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non potranno – salvo espresso accordo preliminare della Banca – formare oggetto di alcuna misura di esecuzione (in particolare di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari).

Articolo 56

Ai fini del presente Statuto deve intendersi:

- a) per banca centrale, la banca o il sistema di banche cui, in un paese, è attribuito il compito di regolare il volume della circolazione monetaria e del credito in quel paese; o nel caso di un sistema transfrontaliero di banche centrali, le banche centrali nazionali e la banca centrale comune alle quali è attribuito tale compito;
- b) per Governatore di banca centrale, la persona che, sotto il controllo del suo Consiglio di amministrazione o di altro organo competente, dirige la politica e l'amministrazione della banca;
- c) per maggioranza dei due terzi del Consiglio, almeno i due terzi dei voti dell'intero Consiglio (dati sia di persona che per delega);
- d) per paese, uno Stato sovrano, un'area monetaria all'interno di uno Stato sovrano o un'area monetaria estesa a più di uno Stato sovrano.

Articolo 57

Qualsiasi modificazione agli articoli del presente Statuto, eccetto quelli enumerati nell'articolo 58, può essere proposta dal Consiglio, con la maggioranza dei due terzi, all'Assemblea generale e andrà in vigore, se sarà approvata a maggioranza dall'Assemblea generale, sempre che non sia incompatibile con le disposizioni degli articoli enumerati nell'articolo 58.

Articolo 58

Gli articoli 2, 3, 8, 14, 19, 24, 27, 44, 51, 54, 57 e 58 potranno essere modificati solo alle seguenti condizioni: la modificazione deve essere adottata dal Consiglio di amministrazione della Banca con la maggioranza dei due terzi, approvata a maggioranza dall'Assemblea generale e sanzionata da una legge aggiuntiva alla Carta costitutiva della Banca.

Protocollo sulle immunità della Banca dei Regolamenti Internazionali¹

(del 30 luglio 1936)²

I rappresentanti debitamente autorizzati del Governo di Sua Maestà il Re dei Belgi, del Governo del Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, del Governo del Canada, del Governo del Commonwealth di Australia, del Governo della Nuova Zelanda, del Governo dell'Unione dell'Africa del Sud, del Governo dell'India, del Governo della Repubblica Francese, del Governo di Sua Maestà il Re degli Elleni, del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, del Governo di Sua Maestà l'Imperatore del Giappone, del Governo della Repubblica di Polonia, del Governo della Repubblica del Portogallo, del Governo di Sua Maestà il Re di Romania, del Governo della Confederazione svizzera, del Governo di Sua Maestà il Re di Jugoslavia,

considerando,

che all'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania³, firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 e debitamente entrato in vigore, i loro rispettivi Governi (a eccezione della Confederazione svizzera) hanno conferito alla Banca dei

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca.

² Versioni originali in francese e inglese: Società delle Nazioni Unite, Raccolta dei trattati, vol. 197, pag. 31; traduzione italiana: Raccolta sistematica del diritto federale (svizzero) 0.192.122.971.1.

³ L'articolo X, paragrafo 2, dell'Accordo con la Germania recita: "La Banca, il suo patrimonio, le sue attività, nonché i depositi o altri valori che le siano affidati, non potranno essere oggetto, nei territori sottoposti all'autorità delle Parti contraenti, ad alcun provvedimento limitativo della capacità e di alcuna misura restrittiva come censura, requisizione, sequestro o confisca in tempo di pace o in tempo di guerra, rappresaglie, divieti o limitazioni di esportazione o importazione di oro o di divise, e di qualsiasi altro provvedimento analogo" (traduzione).

Regolamenti Internazionali, la cui costituzione è stata prevista dal Piano degli esperti del 7 giugno 1929, certe immunità relativamente ai suoi beni e ai suoi averi, nonché a quelli che le sarebbero affidati;

che con una Convenzione, firmata all'Aja alla medesima data di cui sopra e avente acquistato forza di legge in Svizzera, il Governo della Confederazione svizzera si è impegnato nei confronti dei Governi di Germania, Belgio, Francia, Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord, Italia e Giappone a concedere alla detta Banca dei Regolamenti Internazionali, nel caso che si stabilisse in Basilea, una Carta costitutiva conferentele, all'articolo X, immunità simili a quelle previste dall'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania;

che, poiché l'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania e l'articolo X della Carta costitutiva facente seguito alla Convenzione con la Confederazione svizzera esprimono solo imperfettamente l'intenzione delle Parti contraenti e possono dare luogo a difficoltà di interpretazione, è importante precisare la portata dei detti articoli e sostituire i termini utilizzati con espressioni più chiare e più atte a garantire alle operazioni della Banca dei Regolamenti Internazionali le immunità indispensabili all'esecuzione dei suoi compiti;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Sono esenti dalle disposizioni o dai provvedimenti di cui all'articolo X, paragrafo 2 dell'Accordo con la Germania e all'articolo X della Carta costitutiva facente seguito alla Convenzione con la Svizzera del 20 gennaio 1930 la Banca dei Regolamenti Internazionali, i suoi beni e i suoi averi, nonché tutti i beni e gli averi che le sono o le saranno affidati, che si tratti di moneta o altri beni fungibili, di lingotti d'oro, di argento o di qualsiasi altro metallo, di oggetti preziosi, di titoli o di qualsiasi altro oggetto il cui deposito è ammesso secondo la pratica bancaria.

Saranno considerati come affidati alla Banca dei Regolamenti Internazionali e come beneficianti delle immunità previste agli

articoli summenzionati, al medesimo titolo che i beni e gli averi che essa deterrà per conto altrui negli immobili destinati a questo uso da essa, dalle sue succursali o agenzie, i beni o gli averi di terzi detenuti da qualsiasi altra istituzione o persona su istruzione, in nome e per conto della Banca dei Regolamenti Internazionali.

Articolo 2

Il presente Protocollo entrerà in vigore, per ciascuna Parte contraente, alla data del deposito del suo strumento di ratifica presso il Ministero degli affari esteri del Belgio. Esso entrerà in vigore immediatamente per le Parti contraenti che, al momento della firma, dichiareranno di rinunciare alla procedura di ratifica.

Articolo 3

I Governi non firmatari che sono o potrebbero essere Parti nell'Accordo con la Germania firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione.

Il Governo che desidera aderire deve notificare per iscritto la sua intenzione al Governo belga trasmettendo l'atto di adesione.

Articolo 4

I Governi non firmatari dell'Accordo con la Germania firmato all'Aja il 20 gennaio 1930 potranno aderire alla presente Convenzione firmando, eventualmente con riserva di ratifica, l'originale della presente Convenzione che rimarrà depositato presso la cancelleria del Ministero degli affari esteri del Belgio. La firma così apposta da un Governo non firmatario dell'Accordo con la Germania comporterà l'adesione agli articoli X e XV dell'Accordo con la Germania del 20 gennaio 1930, nonché all'Allegato XII di detto accordo relativo alla procedura dinanzi al Tribunale arbitrale, alla cui giurisdizione i Governi in questione saranno in tal modo sottoposti in relazione all'applicazione e all'interpretazione di detto articolo X e della presente Convenzione.

Articolo 5

Il Governo belga farà pervenire a tutti i Governi firmatari, nonché alla Banca dei Regolamenti Internazionali, una copia certificata conforme della presente Convenzione, del verbale di deposito delle prime ratifiche, delle ratifiche ulteriori e delle dichiarazioni di adesione previste agli articoli che precedono.

Articolo 6

La presente Convenzione è stata redatta in lingua francese e inglese in un solo esemplare che rimarrà depositato negli archivi del Governo belga.

Fatto a Bruxelles il 30 luglio 1936.

**Accordo tra il Consiglio federale svizzero
e la Banca dei Regolamenti Internazionali
al fine di determinare lo status giuridico
della Banca in Svizzera¹**

(del 10 febbraio 1987; testo modificato dallo scambio di lettere
del 18 dicembre 2002 / 13 gennaio 2003, con effetto dal
1° gennaio 2003²)

Il Consiglio federale svizzero
da un lato e

la Banca dei Regolamenti Internazionali
dall'altro

visti la Convenzione del 20 gennaio 1930 concernente la Banca
dei Regolamenti Internazionali, la sua Carta costitutiva e il suo
Statuto, nonché il Protocollo del 30 luglio 1936 sulle immunità
della Banca dei Regolamenti Internazionali,

desiderosi di regolare, con riguardo alla prassi seguita dal 1930,
le loro relazioni in un accordo di sede,

hanno convenuto le seguenti disposizioni:

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo
esplicativo dal Servizio giuridico della Banca. Nello Accordo, il genere
maschile è utilizzato sia per il femminile sia per il maschile.

² Raccolta sistematica del diritto federale: 0.192.122.971.3.

I. Status giuridico, privilegi e immunità della Banca

Articolo 1

Personalità

Il Consiglio federale svizzero riconosce la personalità giuridica internazionale e la capacità giuridica in Svizzera della Banca dei Regolamenti Internazionali (qui di seguito denominata Banca).

Articolo 2

Libertà di azione della Banca

1. Il Consiglio federale svizzero garantisce alla Banca l'indipendenza e la libertà di azione che le competono nella sua qualità di organizzazione internazionale.
2. Esso riconosce in particolare alla Banca, nonché alle istituzioni che ne sono membri, nei loro rapporti con la medesima, una libertà di riunione assoluta, comportante libertà di discussione e di decisione.

Articolo 3

Inviolabilità

1. Gli edifici, o le parti di edifici, e il terreno attinente che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati ai fini propri della Banca, sono inviolabili. Nessun rappresentante dei poteri pubblici svizzeri può accedervi senza l'esplicito consenso della

Banca. Soltanto il Presidente³, il Direttore generale della Banca o un loro rappresentante debitamente autorizzato hanno competenza a rinunciare a tale inviolabilità.

2. Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti, nonché i supporti di dati che le appartengono o che si trovano in suo possesso, sono inviolabili in ogni tempo e in qualunque luogo essi si trovino.

3. La Banca esercita le funzioni di controllo e di polizia nei propri locali.

Articolo 4

Immunità di giurisdizione e di esecuzione

1. La Banca beneficia dell'immunità di giurisdizione, salvo:
 - a) nella misura in cui vi sia stata formale rinuncia a tale immunità, per casi determinati, da parte del Presidente³, del Direttore generale della Banca o di loro rappresentanti debitamente autorizzati;
 - b) nel caso di azioni civili o commerciali risultanti da transazioni bancarie o finanziarie, promosse da contraenti della Banca, fatta riserva per i casi in cui sono o saranno convenute clausole arbitrali;
 - c) nel caso di azioni di responsabilità civile intentate contro la Banca per danni causati da veicoli di sua proprietà che circolano per suo conto.
2. Le liti in materia di rapporti di servizio che oppongono la Banca ai suoi funzionari, ex-funzionari o loro aventi diritto sono giudicate dal Tribunale amministrativo della Banca. L'ordinamento di tale giurisdizione, avente competenza esclusiva e giudicante in ultima istanza, è stabilito dal Consiglio

³ Nel presente Accordo il riferimento al Presidente della Banca non è più pertinente, poiché tale posizione è stata soppressa con decisione dell'Assemblea generale straordinaria della Banca del 27 giugno 2005.

di amministrazione della Banca. Devono segnatamente essere considerate come afferenti i rapporti di servizio tutte le questioni relative all'interpretazione o all'applicazione delle convenzioni intervenute fra la Banca e i suoi funzionari concernenti il loro servizio, dei regolamenti cui si riferiscono dette convenzioni, ivi comprese le disposizioni che regolano il sistema previdenziale della Banca.

3. I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, godono dell'immunità di esecuzione (segnatamente per quanto riguarda qualsiasi misura di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, in particolare di sequestro ai sensi del diritto svizzero), salvo:

- a) nel caso in cui l'esecuzione sia richiesta sulla base di una sentenza passata in giudicato pronunciata contro la Banca da un tribunale competente ai sensi del precedente comma 1, lettere a), b) o c);
- b) nel caso dell'esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell'articolo 27 del presente accordo.

4. I depositi affidati alla Banca, qualunque credito verso la Banca, come pure le azioni emesse dalla Banca, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore, non potranno – salvo espresso accordo preliminare della Banca – formare oggetto di alcuna misura di esecuzione (in particolare di pignoramento, sequestro, blocco o altre misure di esecuzione forzata o cautelari, segnatamente di sequestro ai sensi del diritto svizzero).

Articolo 5

Comunicazioni

1. La Banca gode, per le sue comunicazioni ufficiali, di un trattamento almeno altrettanto favorevole quanto quello riservato alle altre organizzazioni internazionali in Svizzera,

nella misura compatibile con la Convenzione internazionale delle telecomunicazioni del 6 novembre 1982.

2. La Banca ha il diritto di fare uso di codici per le sue comunicazioni ufficiali. Essa ha il diritto di inviare e ricevere la sua corrispondenza, ivi compresi i supporti di dati, mediante corrieri e valigie debitamente contraddistinti, che godono degli stessi privilegi e immunità dei corrieri diplomatici e delle valigie diplomatiche.

3. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Banca debitamente autenticate non possono essere censurate.

4. L'utilizzazione degli impianti di telecomunicazione deve essere coordinata sul piano tecnico con l'Azienda svizzera delle PP.TT.

Articolo 6

Pubblicazioni e supporti di dati

1. L'importazione di pubblicazioni destinate alla Banca e l'esportazione di pubblicazioni della Banca non sono soggette ad alcuna restrizione.

2. Il disposto del comma precedente è parimenti applicabile ai supporti di dati, qualunque sia la loro natura.

Articolo 7

Regime fiscale

1. La Banca, i suoi averi, redditi e altri beni sono esentati dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali. Per gli immobili, tuttavia, tale esenzione si applica solo a quelli di cui la Banca è proprietaria e che sono occupati dai suoi servizi, così come ai redditi che ne derivano. La Banca non può essere assoggettata a imposta sul canone pagato per gli stabili da essa presi in locazione e occupati dai suoi servizi.

2. La Banca è esentata dalle imposte indirette federali, cantonali e comunali. Per quanto concerne l'imposta federale sulla cifra di affari, computata nel prezzo o trasferita in modo esplicito, l'esenzione è tuttavia ammessa unicamente per gli acquisti destinati all'uso ufficiale della Banca, a condizione che l'importo fatturato per ogni singolo acquisto superi cinquecento franchi svizzeri.

3. Le operazioni della Banca sono esentate in Svizzera da qualsiasi imposta o tassa nella misura in cui esse si svolgono al di fuori del mercato svizzero o sono compiute nell'interesse della cooperazione monetaria internazionale; le modalità di esenzione sono stabilite di comune accordo con le autorità svizzere competenti.

4. La Banca è esentata da tutte le tasse federali, cantonali e comunali, a condizione che non si tratti di tasse percepite in remunerazione di particolari servizi resi.

5. Se del caso, le esenzioni summenzionate sono effettuate mediante rimborso, su richiesta della Banca e secondo una procedura da stabilire da parte della Banca e delle autorità svizzere competenti.

Articolo 8

Regime doganale

Il trattamento doganale degli oggetti destinati alla Banca è retto dall'Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Articolo 9

Libera disponibilità dei fondi e libertà delle operazioni

1. La Banca può ricevere, detenere, convertire e trasferire fondi di qualsiasi natura, oro, divise, numerario e altri valori mobiliari, disporne liberamente e, in generale, effettuare senza

restrizioni tutte le operazioni autorizzate dal suo Statuto, sia all'interno della Svizzera sia nei suoi rapporti con l'estero.

2. Per quanto concerne tuttavia le sue operazioni sul mercato svizzero, la Banca è tenuta a riferirne alla Banca Nazionale Svizzera secondo le condizioni previste all'articolo 19 dello Statuto della Banca.

Articolo 10

Casse pensioni e fondi speciali

1. Il Fondo pensione della Banca, gestito sotto l'egida della Banca e destinato ai suoi scopi ufficiali, gode – sia esso dotato di personalità giuridica o meno – delle stesse esenzioni, degli stessi privilegi e delle stesse immunità di cui beneficia la Banca relativamente ai suoi beni mobili. Detto Fondo costituisce un patrimonio a destinazione specifica che garantisce gli impegni della Banca in ordine al sistema pensionistico istituito a favore dei suoi funzionari permanenti.

2. Il comma precedente si applica parimenti ai fondi speciali che possono essere creati dalla Banca in ordine ad altre istituzioni attinenti al suo sistema previdenziale, per accogliere segnatamente le somme accantonate a tale titolo.

Articolo 11

Previdenza sociale

1. La Banca non è soggetta, nella qualità di datore di lavoro, alla legislazione svizzera concernente l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, l'assicurazione per l'invalidità, l'assicurazione contro la disoccupazione, il sistema di indennità per perdita di guadagno e la previdenza professionale obbligatoria per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

2. I funzionari della Banca non aventi nazionalità svizzera non sono soggetti alla legislazione menzionata al comma precedente.

3. I funzionari della Banca non sono assoggettati all'assicurazione per malattia allorché questa è obbligatoria a livello cantonale o comunale, purché la Banca accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di malattie, infortuni o maternità.

4. I funzionari della Banca non sono assoggettati all'assicurazione obbligatoria svizzera contro gli infortuni, purché la Banca accordi loro una protezione equivalente contro le conseguenze di infortuni professionali o extraprofessionali e di malattie professionali.

II. Privilegi e immunità concessi alle persone chiamate in veste ufficiale presso la Banca

Articolo 12

Status dei membri del Consiglio di amministrazione e dei rappresentanti delle banche centrali membri della Banca

I membri del Consiglio di amministrazione della Banca, così come i rappresentanti delle banche centrali membri della Banca, godono durante l'esercizio delle loro funzioni in Svizzera e nel corso dei viaggi verso il o dal luogo di riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:

- a) immunità di arresto o di detenzione e immunità di sequestro dei bagagli personali, salvo in caso di flagrante delitto;
- b) inviolabilità di tutte le carte e documenti;
- c) immunità di giurisdizione, anche dopo la conclusione della loro missione, per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte;
- d) privilegi e agevolazioni in materia doganale concessi conformemente all'Ordinanza del 13 novembre 1985

concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri;

- e) esenzione, per essi stessi, nonché per i rispettivi coniugi e figli, da qualsiasi misura restrittiva sull'immigrazione, da ogni formalità di registrazione degli stranieri e da ogni obbligo di servizio nazionale;
- f) agevolazioni in materia di regolamentazioni monetarie o di cambio uguali a quelle accordate ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea;
- g) diritto di usare codici cifrati nelle loro comunicazioni ufficiali e di ricevere e inviare documenti o corrispondenza mediante corrieri diplomatici o valigie diplomatiche.

Articolo 13

Status del Presidente, del Direttore generale e degli alti funzionari

1. Il Presidente³, il Direttore generale della Banca e gli alti funzionari designati da quest'ultimo con il consenso del Dipartimento federale degli affari esteri godono dei privilegi, delle immunità, esenzioni e agevolazioni riconosciuti agli agenti diplomatici conformemente al diritto delle genti e agli usi internazionali.

2. I privilegi e le agevolazioni in materia doganale sono accordati conformemente all'Ordinanza del 13 novembre 1985 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Articolo 14

Privilegi e immunità accordati a tutti i funzionari

I funzionari della Banca, qualunque sia la loro nazionalità:

- a) godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, comprese le espressioni verbali e scritte, anche dopo che queste persone hanno cessato di essere funzionari;
- b) godono dell'esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale sulle retribuzioni, gratifiche e indennità versate loro dalla Banca; tuttavia, la Svizzera può tenere conto di questi proventi per il computo dell'imposta pagabile sui redditi provenienti da altre fonti. Tale esenzione si applica anche ai funzionari di nazionalità svizzera, a condizione che la Banca preveda un'imposizione interna;
- c) godono dell'esenzione da ogni imposta federale, cantonale e comunale, al momento del loro versamento, sulle prestazioni in capitale dovute in qualsiasi circostanza dalla Banca; tale esenzione si applica altresì a tutte le prestazioni in capitale eventualmente corrisposte ai funzionari della Banca a titolo di indennità in seguito a malattia, infortunio, ecc.; per contro, non beneficiano dell'esenzione i redditi dei capitali versati, così come le rendite e le pensioni pagate agli ex-funzionari della Banca.

Articolo 15

Privilegi e immunità accordati ai funzionari non svizzeri

I funzionari della Banca non aventi nazionalità svizzera:

- a) sono esenti da qualsiasi obbligo relativamente al servizio nazionale in Svizzera;

- b) non sono soggetti, al pari del coniuge e dei familiari a carico, alle disposizioni restrittive sull'immigrazione e alle formalità di registrazione degli stranieri;
- c) godono, in materia di agevolazioni di cambio e di trasferimento dei loro averi in Svizzera e all'estero, degli stessi privilegi riconosciuti ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
- d) godono, al pari dei propri familiari a carico e dei propri collaboratori domestici, delle stesse agevolazioni di rimpatrio concesse ai funzionari delle altre organizzazioni internazionali;
- e) godono, in materia doganale, dei privilegi e delle agevolazioni previsti dall'Ordinanza del 13 novembre 1985, concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri.

Articolo 16

Servizio militare dei funzionari svizzeri

1. Il Direttore generale della Banca comunica al Consiglio federale svizzero l'elenco dei funzionari di nazionalità svizzera soggetti a obblighi di carattere militare.
2. Il Direttore generale e il Consiglio federale svizzero stabiliscono di comune accordo un elenco ristretto di funzionari di nazionalità svizzera che, in ragione delle loro funzioni, beneficiano di un congedo per l'estero (dispensa dal servizio militare).
3. In caso di chiamata di funzionari svizzeri, la Banca ha la possibilità di richiedere, per il tramite del Dipartimento federale degli affari esteri, una dispensa o uno spostamento di data del servizio.

Articolo 17

Eccezioni all'immunità di giurisdizione e di esecuzione

Le persone contemplate agli articoli 12, 13 e 14 del presente accordo non godono dell'immunità di giurisdizione né, se del caso, dell'immunità di esecuzione, in caso di azione di responsabilità civile intentata contro di esse per danni causati da qualsiasi veicolo loro appartenente o da esse guidato, oppure in caso di contravvenzione alle prescrizioni federali sulla circolazione stradale passibile di multa disciplinare.

Articolo 18

Esperti

Gli esperti non aventi nazionalità svizzera e che compiono missioni temporanee per conto della Banca sono assimilati, per la durata di tali missioni, ai funzionari della Banca per quanto concerne i privilegi e le immunità di cui godono questi ultimi.

Articolo 19

Oggetto delle immunità

1. I privilegi e le immunità previsti dal presente accordo non sono stabiliti nell'intento di attribuire vantaggi personali a coloro che ne sono beneficiari. Essi sono istituiti unicamente allo scopo di assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento della Banca e la completa indipendenza delle persone in questione nell'esercizio delle loro funzioni in rapporto con la Banca.

2. Il Presidente³ e il Direttore generale della Banca hanno non soltanto il diritto ma anche il dovere di togliere l'immunità a un funzionario in tutti i casi in cui essi giudicano che tale immunità ostacoli l'azione della giustizia e ove essa possa essere tolta senza recare pregiudizio agli interessi della Banca. Il Consiglio di amministrazione è competente a pronunciare la

revoca delle immunità del Presidente² e del Direttore generale della Banca.

Articolo 20

Ingresso, permanenza e uscita

Le autorità svizzere adottano tutte le misure atte ad agevolare l'entrata e il soggiorno in territorio elvetico, nonché l'uscita dal medesimo, di tutte le persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Banca, ossia:

- a) i membri del Consiglio di amministrazione della Banca, nonché i rispettivi coniugi e figli;
- b) i rappresentanti delle banche centrali membri della Banca, nonché i rispettivi coniugi e figli;
- c) il Presidente³, il Direttore generale e i funzionari della Banca, così come i rispettivi familiari a carico;
- d) gli esperti;
- e) tutte le altre persone, qualunque sia la loro nazionalità, chiamate in veste ufficiale presso la Banca.

Articolo 21

Carte di identità

1. Il Dipartimento federale degli affari esteri rilascia alla Banca, per ciascun funzionario e per i familiari a carico che convivono con esso e che non esercitano attività lucrative, una carta di identità munita di fotografia del titolare. Tale documento, autenticato dal Dipartimento federale degli affari esteri e dalla Banca, serve alla legittimazione del titolare nei confronti di qualsiasi autorità federale, cantonale e comunale.

2. La Banca comunica regolarmente al Dipartimento federale degli affari esteri l'elenco dei funzionari della Banca e dei loro familiari, indicando per ciascuno di essi la data di

nascita, la nazionalità, il domicilio in Svizzera e la categoria o classe di funzione cui appartiene.

Articolo 22

Prevenzione degli abusi

La Banca e le autorità svizzere cooperano in ogni tempo al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, delle immunità, agevolazioni ed esenzioni previsti dal presente accordo.

Articolo 23

Controversie di natura privata

La Banca prende i provvedimenti adeguati allo scopo di regolare in modo soddisfacente:

- a) le controversie derivanti da contratti di cui la Banca è parte e altre controversie di diritto privato, nella misura in cui la Banca beneficia dell'immunità di giurisdizione ai sensi del precedente articolo 4, comma 1;
- b) le controversie in cui è parte un funzionario della Banca che gode dell'immunità ai sensi degli articoli 13 e 14, se tale immunità non è stata tolta conformemente alle disposizioni dell'articolo 19.

III. Irresponsabilità e sicurezza della Svizzera

Articolo 24

Irresponsabilità della Svizzera

La Svizzera non incorre, per effetto dell'attività della Banca sul territorio elvetico, in alcuna responsabilità internazionale per gli atti e le omissioni della Banca o dei funzionari di quest'ultima.

Articolo 25

Sicurezza della Svizzera

1. Nulla di quanto contenuto nel presente accordo può ledere il diritto del Consiglio federale svizzero di adottare tutte le misure precauzionali utili nell'interesse della sicurezza della Svizzera.
2. Qualora giudichi necessario applicare il primo comma del presente articolo, il Consiglio federale svizzero si pone in contatto con la Banca, con la massima rapidità consentita dalle circostanze, al fine di stabilire di comune accordo i provvedimenti necessari per proteggere gli interessi della Banca.
3. La Banca collabora con le autorità svizzere al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera derivante dalla propria attività.

IV. Disposizioni finali

Articolo 26

Esecuzione dell'accordo da parte della Svizzera

Il Dipartimento federale degli affari esteri è l'autorità svizzera cui compete l'esecuzione del presente accordo.

Articolo 27

Regolamento delle controversie

1. Tutte le divergenze sull'applicazione o sull'interpretazione del presente accordo che non abbiano potuto essere risolte mediante negoziati diretti fra le parti possono essere sottoposte, da ciascuna delle parti, al Tribunale arbitrale previsto dall'Accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930 e contemplato al paragrafo 11 della Carta costitutiva della Banca.

2. Le parti possono tuttavia concordare di adire un tribunale arbitrale ad hoc composto di tre membri. In tale caso il Consiglio federale svizzero e la Banca designano ciascuno un membro del tribunale, e i membri così designati scelgono il loro presidente. In caso di disaccordo fra i membri del tribunale circa la nomina del presidente, quest'ultimo viene designato, su istanza dei membri del tribunale, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia oppure, se questi si trova nell'impossibilità di esercitare il mandato, dal Vice-presidente oppure ancora, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal membro più anziano della Corte. Il tribunale ad hoc stabilisce la propria procedura.

Articolo 28

Revisione dell'accordo

1. Il presente accordo può essere soggetto a revisione su richiesta di ciascuna delle due parti.

2. In tale evenienza le due parti si concertano in merito alle eventuali modifiche da apportare alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 29

Denuncia dell'accordo

Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle due parti con un preavviso di due anni.

Articolo 30

Privilegi e immunità anteriori

Il presente accordo non può essere interpretato come lesivo dei privilegi e delle immunità riconosciuti alla Banca in applicazione della Convenzione del 20 gennaio 1930 concernente la Banca dei Regolamenti Internazionali, dalla sua Carta costitutiva e dal suo Statuto, né delle immunità previste dal Protocollo di Bruxelles del 30 luglio 1936.

Articolo 31

Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Esso è applicabile a partire dal 1° gennaio 1987.

Fatto a Berna, il 10 febbraio 1987, in duplice esemplare, in lingua francese.

**Host Country Agreement Between
the Bank for International Settlements and the
Government of the People's Republic of China
Relating to the Establishment and Status
of a Representative Office of the
Bank for International Settlements in the
Hong Kong Special Administrative Region of the
People's Republic of China^{*, 1}**

(of 11 May 1998)

The Bank for International Settlements (hereinafter referred to as “the Bank”) and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as “the Government”);

Having regard to the Convention of 20 January 1930 respecting the Bank, the Constituent Charter and Statutes of the Bank, and the Protocol of 30 July 1936 regarding the immunities of the Bank;

Taking into account that the Bank has decided to establish a Representative Office (hereinafter referred to as “the Representative Office”) in the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China (hereinafter referred to as “the HKSAR”) in order to assist in performing its objects, notably in Asia and the Pacific region, and that the Government supports the Bank's decision;

* Accordo tra la Banca dei Regolamenti Internazionali e il Governo della Repubblica Popolare Cinese concernente l'istituzione e lo status giuridico di un Ufficio di rappresentanza della Banca dei Regolamenti Internazionali nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese (dell'11 maggio 1998). La presente edizione riporta il testo originale inglese.

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca.

Considering the special status of the HKSAR as described in the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China adopted on 4 April 1990 (hereinafter referred to as "the Basic Law");

Desiring to settle, in light of international practice relating to the privileges and immunities of international organizations, the status of the Representative Office in the HKSAR,

Have agreed as follows:

I. Status, Privileges and Immunities of the Bank, Including the Representative Office

Article 1

Legal Personality and Capacity

The Government acknowledges the international legal personality and the legal capacity of the Bank within the People's Republic of China, including the HKSAR.

Article 2

Establishment and Seat of the Representative Office

1. The Representative Office in the HKSAR shall be headed by a senior resident representative, and shall be staffed with such other personnel as are appointed or assigned by the Bank. The Bank shall notify the Government of the nomination of the senior resident representative prior to his or her appointment. The Bank shall not be subject to any quota with respect to hiring or employing personnel to work for the Representative Office in the HKSAR for the purpose of carrying out the Bank's activities.

2. The Bank shall be entitled to lease or acquire movable or immovable property for the Representative Office and for the accommodation of its personnel in the HKSAR, as well as such

other facilities (including services and utilities) as may be necessary for the official purposes of the Bank and its personnel.

3. The Bank shall be entitled to display its flag and emblem, if any, on the premises of the Representative Office.

Article 3

Freedom of Action of the Bank

1. The Government shall guarantee to the Bank the autonomy and freedom of action to which it is entitled as an international organization of central banks and monetary authorities based on international treaties between States.

2. In particular, the Government shall grant to the Bank, including to the Representative Office, as well as to the members of the Bank and other institutions in their relations with the Bank, absolute freedom to hold meetings in the HKSAR in connection with the Bank's objects and functions (including freedom of discussion and decision).

3. The Government shall facilitate access to the Representative Office for any person, irrespective of nationality, who fulfils any function for the Bank or who is invited by the Bank in connection with any official Bank activities.

4. The Bank shall have the power to make rules and regulations operative within the Representative Office for the full and independent exercise of its activities and performance of its functions.

5. The Bank shall not be subject to any form of financial or banking supervision or obliged to implement any form of accounting standard, or to comply with any form of licensing or registration requirement.

Article 4

Inviolability

1. All or any part of the premises, regardless of ownership, occupied from time to time as offices by the Representative Office shall be considered as premises of the Bank in the HKSAR and shall be inviolable; such premises shall be under the control and authority of the Bank. No representative of the Government or of other authorities, including the HKSAR authorities, may enter upon the premises of the Representative Office to perform any duty without the express consent of, and under the conditions, if any, agreed to by the President² of the Bank, or the General Manager of the Bank, or the Assistant General Manager³ of the Bank, or the senior resident representative, or their duly authorized representative. Consent of the senior resident representative may, however, be assumed in the case of fire or other disaster requiring prompt protective action, if he or she cannot be reached in time.

2. All archives and records of the Bank and, in general, all documents and any data or data media belonging to the Bank or in its possession, shall be inviolable at any time and in any place.

3. The Bank shall exercise supervision of and security control over the premises of the Representative Office.

4. The Representative Office shall be accorded the same protection against any intrusion or damage and any disturbance of law and order in or at the Representative Office as that granted by the Government to any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR.

² Nel presente Accordo il riferimento al Presidente della Banca non è più pertinente, poiché tale posizione è stata soppressa con decisione dell'Assemblea generale straordinaria della Banca del 27 giugno 2005.

³ L'espressione "Assistant General Manager of the Bank" si riferisce al titolo di "Condirettore generale della Banca"

Article 5

Immunities from Jurisdiction and Execution

1. All deposits entrusted to the Bank, all claims against the Bank and the shares issued by the Bank shall, without the express prior agreement of the Bank, wherever located and by whomsoever held, be immune from any form of seizure, attachment, sequestration, execution, requisition, confiscation, expropriation, freeze or any other form of seizure by executive, judicial or legislative action.

2. The Bank, including the Representative Office, shall enjoy immunity from every form of legal process in the People's Republic of China, including the HKSAR, except:

- (a) with respect to contracts relating to real estate in the HKSAR or to the supply of goods or services for the Representative Office, which are concluded with a person resident or a body incorporated or having its principal place of business or domicile in the HKSAR at the time of the conclusion of the contract, unless otherwise agreed; or
- (b) in the case of any civil action brought by a third party for damage resulting from an accident caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of the Bank, or in respect of a motor traffic offence involving such a vehicle.

3. The immunity provided for above may be expressly waived in individual cases by the President², the General Manager or the Assistant General Manager³ of the Bank or their duly authorized representative, in writing or in a duly authenticated telecommunication or by the terms of a contract.

4. Property and assets of the Bank shall be exempt from any measure of compulsory execution in the People's Republic of China, including the HKSAR, except for any final judgment rendered by any HKSAR court which has jurisdiction over the Bank pursuant to paragraph 2 above.

5. The Administrative Tribunal of the Bank (as described in Article 4.2 of the Headquarters Agreement of the 10th February 1987 determining the legal status of the Bank in Switzerland) shall have exclusive and final jurisdiction over all disputes arising in connection with employment, welfare and pension matters between the Bank and its personnel or its former personnel, or persons claiming through them.

Article 6

Communications

1. All official correspondence and communications to or from the Representative Office, by whatever means and in whatever form transmitted or received, shall be immune from censorship and any other form of interception or interference.

2. The Bank shall be entitled to use codes and encryption for its official communications. The Bank shall also be entitled to send and receive official correspondence and communications, on any form of data media, including by duly identified couriers or in sealed bags, which shall have privileges and immunities as accorded to the Specialized Agencies of the United Nations. The Bank shall in particular be entitled to unfettered access to world-wide telecommunication links of its choice. The Bank may, with the consent of the relevant HKSAR authority regarding technical requirements, use a wireless transmitter in the HKSAR and install and operate in the HKSAR point-to-point telecommunication facilities and such other telecommunications and transmission facilities as may be necessary to facilitate communications with the Representative Office both from within and outside the HKSAR.

3. The Bank shall benefit, in respect of all official communications, from the same treatment as granted by the Government to any Specialized Agency of the United Nations insofar as such treatment is compatible with the International Telecommunication Convention.

Article 7

Publications, Data and Data Media

The importation of publications and all kinds of data or data media for the Bank's use, and the exportation of the Bank's publications and all kinds of data or data media, shall not be subject to any restriction.

Article 8

Tax Exemptions

1. The Bank, its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxes and other taxes, dues, duties or rates of any kind except:
 - (a) excise duties, taxes on the sale of movable and immovable property and taxes on the provision of services which form part of the price to be paid; nevertheless when the Bank makes important purchases for official use of property or of services on which such duties and taxes have been charged or are chargeable, the HKSAR authorities will, whenever possible, make appropriate administrative arrangements for the remission or return of the amount of duty or tax;
 - (b) charges for specific services rendered to the Representative Office, provided such charges are non-discriminatory and generally levied; and
 - (c) the government rent levied by the Government of the HKSAR under Article 121 of the Basic Law or the terms of land leases.
2. The Bank shall not be subject to taxation on the rent or lease for any premises rented by it and occupied by its services or personnel.
3. The operations of the Bank shall be exempt from all taxes, dues, duties or rates of any kind.

4. The Bank shall not be liable for the collection or payment of any tax, due, duty or rate of any kind.

Article 9

Customs Treatment

1. The Bank shall be exempt in the HKSAR from all customs duties, license fees, taxes and other levies, and from economic restrictions on imports and exports, on all goods and articles, including motor vehicles, spare parts, publications, data and data media, which are imported or exported by the Bank for its official use, and from any obligation for the payment, withholding or collection of any customs duty. Goods or articles imported into the HKSAR by the Bank under such exemptions can be disposed of locally in accordance with applicable laws or administrative regulations.

2. The Bank shall receive the same preferential customs treatment as that granted by the Government to any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR.

Article 10

Free Disposal of Funds and Freedom to Conduct Operations

1. The Bank may receive, hold, convert and transfer all funds, gold, currency, cash and other transferable securities, and dispose freely thereof, and generally carry out without any restriction all operations permitted by its Statutes within the HKSAR and in the Bank's relations with other financial markets, subject to Article 19 of its Statutes. In particular, in connection with expenses directly arising from the Representative Office's activities, the Bank shall have the unrestricted right to transfer local currency, or to convert local currency into or from any other currency.

2. The Bank shall have the unrestricted right to transact business with any financial or other institution located outside the HKSAR.

Article 11

Pension and Special Funds

The pension fund of the Bank (and any special fund created by the Bank in connection with other welfare arrangements provided by it, in particular in order to accumulate reserves) shall enjoy, irrespective of whether or not the fund has a separate legal personality, the same exemptions, privileges and immunities as are enjoyed by the Bank itself with regard to its property. These funds are exempt only to the extent that they are exclusively for the benefit of the Bank or its personnel or its former personnel or persons claiming through them.

Article 12

Social Welfare

1. The Bank, as an employer, shall be exempt from the Employment Ordinance, the Employees' Compensation Ordinance, the Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance and any legislation applicable in the HKSAR regarding old-age and surviving-dependents insurance, or incapacity insurance, or unemployment insurance, or insurance for health care or against accident, or occupational pension schemes, or welfare systems of any kind, save in respect of any person who is engaged by the Representative Office as a local employee.

2. The Representative Office's personnel, other than any person who is engaged by the Representative Office as a local employee, shall be exempt from such legislation as is referred to in paragraph 1 above and, in particular, from any mandatory contribution to any insurance or welfare scheme, unless an agreement to the contrary is reached between the Bank and the relevant HKSAR authorities. This exemption does not apply in

relation to the employment of any person by personnel of the Representative Office in their private capacity.

3. The Bank shall ensure that all personnel of the Representative Office are covered by adequate social security protection.

II. Privileges and Immunities Granted to Persons Carrying out Official Bank Activities

Article 13

Privileges, Immunities and Exemptions of Members of the Board of Directors, the President of the Bank, the General Manager and Assistant General Manager of the Bank and Representatives of the Bank's Member Central Banks

Members of the Board of Directors of the Bank, the President² of the Bank, the General Manager of the Bank, the Assistant General Manager³ of the Bank and representatives of the central banks which are members of the Bank shall enjoy the following privileges, immunities and exemptions while carrying out official Bank activities and throughout their journey to or from the place where a meeting is held in the HKSAR:

- (a) immunity from arrest or imprisonment and immunity from inspection or seizure of personal baggage, except in flagrant instances of criminal offence;
- (b) immunity from inspection or seizure of official baggage;
- (c) inviolability of all papers, documents, data or data media;
- (d) immunity from the jurisdiction of any People's Republic of China, including the HKSAR, court or tribunal with respect to things done or omitted to be done in connection with official Bank activities, including words spoken and writings, even after their mission has been accomplished;

- (e) the same customs privileges and facilities as those granted by the Government to officials of comparable rank of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR;
- (f) the same immigration facilities relating to issue of visas and conditions of stay for these officials and their respective spouse and dependent children under the age of 21 as those granted by the Government to officials of comparable rank of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR and exemption from any formality concerning the registration of aliens and from any obligation relating to national service in the HKSAR;
- (g) the same facilities as regards monetary or exchange regulations as those granted by the Government to officials of comparable rank of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR on a temporary official mission; and
- (h) the right to use codes or encryption in official communications, and the right to receive or send official documents or correspondence by means of duly identified couriers or sealed bags.

Article 14

Status of the Senior Resident Representative and Senior Officials of the Representative Office

The senior resident representative, as well as such senior officials as are designated by the General Manager of the Bank, or the Assistant General Manager³ of the Bank, and who are neither Chinese nationals nor permanent residents of the HKSAR, upon the notification of their designation to the relevant HKSAR authorities, shall enjoy the same privileges, immunities, exemptions and facilities as those granted by the Government to officials of comparable rank of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR. In particular, such persons shall be granted, by the appropriate government authorities, the same customs privileges and facilities as those granted to

officials of comparable rank of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR.

Article 15

Privileges, Immunities and Exemptions Granted to All Personnel of the Representative Office

All personnel of the Representative Office, regardless of nationality or permanent residence status, shall be immune from the jurisdiction of any HKSAR court or tribunal with respect to things done or omitted to be done while carrying out official Bank activities, including words spoken and writings, even when such persons are no longer employed by the Bank.

Article 16

Privileges, Immunities and Exemptions Granted to Personnel of the Representative Office Who Are neither Chinese Nationals nor HKSAR Permanent Residents

Personnel of the Representative Office together with their respective spouse and dependent children under the age of 21, who are neither Chinese nationals nor permanent residents of the HKSAR, shall:

- (a) be exempt from any obligation relating to national service or any kind in the HKSAR;
- (b) be afforded the same immigration facilities in relation to issue of visas as those granted by the Government to personnel of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR, shall not be subject to any restriction on conditions of stay and shall not be subject to any formality concerning the registration of aliens, or to any restriction regarding employment or access to educational institutions, and shall promptly be provided by the HKSAR authorities with any clearance or document which may be required by the usual immigration procedures;

- (c) with respect to exchange facilities and facilities for the transfer of assets and property in the HKSAR and abroad, enjoy the same privileges as those granted by the Government to the personnel of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR;
- (d) benefit from the same repatriation facilities as those granted by the Government to the personnel of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR;
- (e) enjoy immunity from inspection or seizure of official baggage;
- (f) enjoy the same customs privileges and facilities as those granted by the Government to the personnel of comparable rank of any Specialized Agency of the United Nations in the HKSAR;
- (g) be exempt from any tax on salaries, fees, emoluments and allowances paid to them by the Bank; and
- (h) be exempt, at the time of payment, from any tax on capital payments, if any, paid to them by the Bank, including capital payments paid to them by way of indemnity for sickness or accident; income derived from such capital payments, as well as annuities and pensions paid to former personnel of the Bank, shall not be exempt from tax.

Article 17

National Service of Personnel of the Representative Office Who Are Permanent Residents of the HKSAR

If permanent residents of the HKSAR who are personnel of the Representative Office are, or become, subject to any military or other national service obligation, the appropriate authorities shall, on request of the Bank, grant dispensation or leave to the extent necessary to permit those persons to perform their functions for the Bank.

Article 18

Experts

1. Experts who are neither Chinese nationals nor permanent residents of the HKSAR and who carry out temporary missions for the Bank shall, in connection with their missions, be assimilated to the personnel of the Representative Office with respect to the privileges, immunities and exemptions specified in Articles 15 and 16 of this Agreement.
2. Experts who are Chinese nationals or permanent residents of the HKSAR and who carry out temporary missions for the Bank shall, in connection with their missions, enjoy the privileges, immunities and exemptions specified in Article 15 of this Agreement.

Article 19

Purpose of, Waiver of, and Exceptions to, Immunity

1. The privileges, immunities, exemptions, facilities, assurances and other rights referred to in this Agreement are solely granted to ensure, in all circumstances, the freedom of action of the Bank and the complete independence of persons performing official activities for the Bank, and are not granted for the personal benefit of those persons.
2. Without prejudice to the privileges and immunities conferred by this Agreement, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations in force in the HKSAR.
3. The President² of the Bank, or the General Manager of the Bank, or the Assistant General Manager³ of the Bank shall, if they consider that the immunity of any member of the personnel of the Representative Office or expert is being used to hinder the normal course of justice, and that it is possible to waive such immunity without prejudicing the interests of the Bank, waive that immunity.

4. Where immunity is not waived in accordance with this Article, the Bank shall do its best to ensure the satisfactory settlement of disputes involving any third party and any member of the personnel of the Representative Office or expert who, pursuant to Articles 14, 15, 16 or 18 benefits from immunity.

5. No person enjoying the privileges, immunities or exemptions referred to in this Agreement shall be immune from jurisdiction or, where applicable, from execution, in the event of legal proceedings against them with respect to damage occasioned by a motor vehicle in their ownership or control.

6. The Bank and the Government shall co-operate to facilitate the satisfactory administration of justice, to ensure the observance of police regulations, if any, and road traffic legislation in force in the HKSAR, and to prevent any abuse of the privileges, immunities, facilities and exemptions provided for in this Agreement.

III. General and Final Provisions

Article 20

Non-responsibility of the Government

The Government shall not, as a result of the Bank's activities in the HKSAR, assume any responsibility for any act or omission by the Bank or by its personnel.

Article 21

Security of the HKSAR

1. Nothing in this Agreement shall affect the right of the Government to apply any appropriate safeguard in the interests of the security of the HKSAR. If any such safeguard is considered necessary, the Government shall immediately contact the Bank to determine jointly with the Bank any appropriate measure to protect the interests of the Bank.

2. The Bank shall co-operate with the appropriate Government authorities to prevent any prejudice, as a result of any activity of the Representative Office, to the security of the HKSAR.

Article 22

Scope and Implementation

1. Unless otherwise provided, the provisions in this Agreement shall apply to the HKSAR only.

2. All commitments undertaken and privileges, immunities, exemptions, facilities, assurances and other rights provided for in this Agreement shall, as the case may be, apply to:

- (a) the Bank;
- (b) the Representative Office and any branch and any wholly owned subsidiary established and carrying out activities in the performance of the Bank's objects;
- (c) any investment fund or similar fund which is established and maintained by the Bank in the performance of the Bank's objects and which is wholly controlled by the Bank; and
- (d) subsidiaries of the Bank which are not wholly owned by the Bank but are carrying out activities in the performance of the Bank's objects, and which are approved by the Government for these purposes.

3. For the purpose of the implementation of this Agreement, the necessary administrative arrangements shall be made between the HKSAR Government and the Bank in the form of a memorandum of administrative arrangements.

4. Unless otherwise provided in this Agreement, the privileges and immunities conferred on the Bank by this Agreement shall be no less than those granted by the Government to the Specialized Agencies of the United Nations under the Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies of 21st November, 1947.

Article 23

Settlement of Disputes

1. In case of any dispute arising from the interpretation or application of this Agreement, the Government and the Bank shall enter into consultations with a view to reaching an amicable settlement.
2. If any such dispute cannot be resolved in accordance with paragraph 1 of this Article, it shall be referred at the instigation of either party to the Arbitral Tribunal provided for in the Hague Agreement of 20th January 1930 for final settlement.

Article 24

Existing Privileges and Immunities

This Agreement shall in no way affect the privileges and immunities granted to the Bank pursuant to the Convention of 20th January 1930 respecting the Bank, the Constituent Charter and Statutes of the Bank, and the Brussels Protocol of 30th July 1936.

Article 25

Amendment

This Agreement may be amended at the request of either party. Following any such request, the parties shall jointly examine and agree to appropriate changes to the provisions of this Agreement.

Article 26

Termination

1. Either party may terminate this Agreement upon giving the other party one year's written notice of termination.

2. Relevant provisions of this Agreement shall continue to be applied after its termination for the time reasonably required for the settlement of the affairs of the Bank and the disposal of its property in the HKSAR as well as for the repatriation of personnel from the HKSAR.

Article 27

Entry Into Force

This Agreement shall enter into force upon signature.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized respectively thereto by the Bank and the Government, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Basle on 11th May 1998 in the English and Chinese languages, both texts being equally authentic.

**Host Country Agreement Between
the Bank for International Settlements and
the United Mexican States Relating to
the Establishment and Status of a
Representative Office of the
Bank for International Settlements in Mexico**^{*, 1}

(of 5 November 2001)²

The Bank for International Settlements (hereinafter referred to as “the Bank”) and the United Mexican States (hereinafter referred to as “the State”);

Having regard to the Convention of 20th January 1930 respecting the Bank, the Constituent Charter and Statutes of the Bank, and the Protocol regarding the immunities of the Bank of 30th July 1936;

Taking into account that the Bank wishes to establish a Representative Office for the Americas (hereinafter referred to as “the Representative Office”) in the State in order to assist in performing its objects, notably in the Americas, and that the State supports the Bank’s decision;

Desiring to settle, in the light of international practice relating to the privileges and immunities of intergovernmental organisations, the status of the Representative Office in the State,

Have agreed as follows:

* Accordo tra la Banca dei Regolamenti Internazionali e gli Stati Uniti Messicani concernente l’istituzione e lo status giuridico di un Ufficio di rappresentanza della Banca dei Regolamenti Internazionali in Messico (del 5 novembre 2001). La presente edizione riporta il testo originale inglese.

¹ Le note a piè di pagina di questo documento sono state redatte a scopo esplicativo dal Servizio giuridico della Banca.

² Gazzetta ufficiale della Federazione (Messico) (Diario Oficial de la Federación), 20 giugno 2002, pagina 3.

I. Status, Privileges and Immunities of the Bank, including the Representative Office

Article 1

Objective

The objective of this Agreement is to assist the Bank in performing its objects, notably in the Americas, and to settle, in the light of international practice relating to the privileges and immunities of intergovernmental organisations, the status of the Representative Office in the State.

Article 2

Legal Personality and Capacity

The State acknowledges the international legal personality and the legal capacity of the Bank within the State.

The State shall at all times ensure that the Bank benefits from or is granted in all respects treatment at least as favourable as that granted by the State to any other intergovernmental organisation in the State. With regard to fiscal matters the Bank shall benefit from treatment at least as favourable as that granted generally by the State to intergovernmental organisations in the State, taking due account of the specific function of the Representative Office to promote monetary and financial cooperation in the Americas.

Article 3

Establishment and Seat of the Representative Office

The Representative Office shall be headed by a Senior Resident Representative, and shall be staffed with such officials and other personnel as are appointed or assigned at the discretion of the Bank.

The Bank shall be entitled to lease or acquire movable property for the Representative Office and for the accommodation of its personnel in the State as may be necessary for the official purposes of the Bank and its personnel.

The Bank shall be entitled to lease immovable property for the Representative Office and for the accommodation of its personnel in the State, as well as such other facilities (including services and utilities) as may be necessary for the official purposes of the Bank and its personnel.

The Bank shall be entitled to acquire immovable property in accordance with the provisions of the Constitution of the State.

The Bank shall be entitled to display its flag and emblem, if any, on the premises of the Representative Office.

Article 4

Immunity of the Bank, its Goods and Assets

The Bank, including the Representative Office, shall enjoy immunity from every form of legal process in the State, except:

- (a) To the extent that such immunity has been expressly waived in individual cases by the President³, the General Manager or the Deputy General Manager of the Bank or their duly authorised representative, in writing or in a duly authenticated telecommunication or by the terms of a contract; or
- (b) In the case of any civil action brought by a third party for damage resulting from an accident occurring in the State and caused by a motor vehicle belonging to, or operated on behalf of the Bank, or in respect of a motor traffic offence in the State involving such a vehicle.

³ Nel presente Accordo il riferimento al Presidente della Banca non è più pertinente, poiché tale posizione è stata soppressa con decisione dell'Assemblea generale straordinaria della Banca del 27 giugno 2005.

The Bank shall do its best to ensure that appropriate procedures are available for the satisfactory settlement of private law disputes involving the Representative Office and a person resident in or a body incorporated in the State.

Property and assets of the Bank shall be exempt from any measure of compulsory execution in the State, except for any final judgement rendered by any court of the State which has jurisdiction over the Bank pursuant to the first paragraph of this Article.

All deposits entrusted to the Bank, all claims against the Bank and the shares issued by the Bank shall, without the express prior agreement of the Bank, wherever located and by whomsoever held, be immune from any form of seizure, attachment, sequestration, execution, requisition, confiscation, expropriation, freeze or any other form of seizure by executive, judicial or legislative action.

The Administrative Tribunal of the Bank (as described in Article 4.2 of the Headquarters Agreement of 10th February 1987 determining the legal status of the Bank in Switzerland) shall have exclusive and final jurisdiction over all disputes in connection with employment, welfare and pension matters between the Bank and its personnel (or its former personnel) employed outside the State and the officials of the Representative Office duly accredited by the Ministry of Foreign Affairs in accordance with Article 16 of this Agreement (or its former officials), or persons claiming through them.

Article 5

Inviolability of the Premises and Archives of the Bank

In addition to the provisions set forth in Article 4 of this Agreement, the premises, regardless of ownership, used from time to time by the Representative Office shall be considered as premises of the Bank in the State and shall be inviolable; such premises shall be under the control and authority of the Bank. No representative of the State or of other authorities may enter upon said premises to perform any duty without the express consent of, and under the conditions, if any, agreed to

by the President³ of the Bank, or the General Manager of the Bank, or the Deputy General Manager of the Bank, or the Senior Resident Representative, or their duly authorised representative. The consent of the Senior Resident Representative may, however, be assumed in the case of fire or other disaster requiring prompt protective action if he or she cannot be reached in time.

All archives and records of the Bank and, in general, all documents and any data or data media belonging to the Bank or in its possession shall be inviolable at any time and in any place.

The Bank shall exercise supervision of and security control over the premises of the Representative Office.

The premises of the Representative Office and its immediate surroundings shall be accorded the same protection against any intrusion or damage and any disturbance of law and order in or at the Representative Office at least as favourable as that granted by the State to any other intergovernmental organisation in the State.

Article 6

Freedom of Action of the Bank

The State shall guarantee to the Bank the autonomy and freedom of action to which it is entitled as an intergovernmental organisation of central banks and monetary authorities based on international treaties between States.

In particular, the State shall grant to the Bank, including to the Representative Office, as well as to the members of the Bank and other institutions in their relations with the Bank, absolute freedom to hold meetings in the State in connection with the Bank's objects and functions including freedom of discussion and decision.

The State shall grant access to its territory for any person, irrespective of nationality, who fulfils any function for the Bank or who is invited by the Bank in connection with any official Bank activities. In this regard, the State shall take appropriate

measures to facilitate the entry of such persons into, departure from and freedom of movement within the State, notably by granting, upon request by or supported by the Bank, such visas, free of charge, if applicable, as may be necessary and by providing such further assistance as may be required by the Bank.

The Bank shall have the power to make rules and regulations operative within the Representative Office for the full and independent exercise of its activities and performance of its functions.

The Bank shall not be subject to any form of financial or banking supervision or obliged to implement any form of accounting standard, or to comply with any form of licensing or registration requirement.

Article 7

Communications

All official correspondence and communications to or from the Representative Office, by whatever means and in whatever form transmitted or received, shall be immune from censorship and any other form of interception or interference.

In the context of its official duties and without any interference, the Representative Office shall be entitled to unfettered access to world-wide telecommunication links of its choice and to freely use any communication facilities that it considers most appropriate to establish contacts with the Bank, central banks, international organisations, governmental offices, other institutions and any other person.

The Representative Office shall benefit, in respect of all official communications, from treatment at least as favourable as that granted by the State to any other intergovernmental organisation in the State.

The Bank shall be entitled to use codes and encryption for its official communications. The Bank shall also be entitled to send and receive official correspondence and communications, on any form of data media, including by duly identified couriers or

in sealed bags, which shall have privileges and immunities no less favourable than those customarily accorded to diplomatic couriers and bags.

Article 8

Free Disposal of Funds and Freedom to Conduct Operations

The Bank may receive, deposit, hold, convert and transfer all currency, funds, cash, gold and other transferable securities, and dispose freely thereof, and generally carry out without any restriction all operations permitted by its Statutes within the State and in the Bank's relations with other financial markets, subject to Article 19 of its Statutes. The procedures for such operations shall be in accordance with the legal provisions in effect within the State.

The Bank shall have the unrestricted right to transact business with any financial or other institution located outside the State.

Article 9

Fiscal Provisions Regarding the Bank and the Representative Office

In the context of the Bank's official activities, the Bank, including the Representative Office, its assets, income and other property shall benefit from the following privileges and exemptions:

- (a) Exemption from all direct taxes;
- (b) Exemption from all indirect taxes. Concerning Value Added Taxes which may be included in the public sale price of any good, the Representative Office shall be entitled to claim reimbursement of the amount of such taxes in accordance with the attached Protocol and the operating procedures established in the applicable fiscal provisions;

However, the Representative Office shall not be entitled to claim for any exemption or reimbursement related to

charges for public services rendered to the Representative Office (such as utility charges), provided such charges are non-discriminatory and generally levied.

- (c) Exemption from any liability regarding tax collection or withholding;
- (d) The Representative Office shall be exempt from all custom duties on imports or exports, on all goods and articles, including publications, data, data media and audiovisual material for its official use. Nevertheless, the Representative Office shall comply with the operating procedures established in the applicable fiscal provisions;
- (e) The Representative Office shall be exempt from all custom duties on the importation of motor vehicles, as well as be entitled to a reimbursement of Value Added Tax on the acquisition of motor vehicles in the national market. With regard to such exemption and reimbursement, the Representative Office shall comply with the operating procedures established in the applicable fiscal provisions.

II. Privileges and Immunities Granted to Persons Carrying out Official Bank Activities

Article 10

Immunities of Bank Officials and All Personnel of the Representative Office

Members of the Board of Directors of the Bank, the President³ of the Bank, the General Manager of the Bank, the Deputy General Manager of the Bank, while carrying out official Bank activities and throughout their journey to or from the place where a meeting is held in the State, shall enjoy the following immunities:

- (a) Immunity from jurisdiction of any court or tribunal in the State, in particular with respect to civil, administrative and criminal matters, with respect to things done or omitted to be done including words spoken and writings, even after their mission has been accomplished or they are no longer employed with the Bank, except in the case where the Bank waives immunity in accordance with Article 17 of this Agreement;
- (b) Immunity from inspection or seizure of official baggage;
- (c) Immunity from arrest or imprisonment and immunity from inspection or seizure of personal baggage (except in flagrant cases of criminal offence);
- (d) Inviolability of all papers, documents, data or data media;
- (e) The right to use codes and encryption of any kind in official communications; and
- (f) The right to receive or send official documents or correspondence by means of couriers or diplomatic bags.

The Senior Resident Representative and all personnel of the Representative Office, duly accredited by the Ministry of Foreign Affairs in accordance with Article 16 of this Agreement, shall, while carrying out official Bank activities, enjoy the immunities referred to in (a) and (b) above.

The Senior Resident Representative and all personnel of the Representative Office shall enjoy privileges (including exemptions), immunities, and facilities at least as favourable as those granted by the State to officials of comparable rank of any other intergovernmental organisation in the State.

Article 11

Fiscal Privileges and Exemptions Granted to All Personnel of the Representative Office who are not Nationals of the State

The Senior Resident Representative and all personnel of the Representative Office, duly accredited by the Ministry of Foreign Affairs in accordance with Article 16 of this Agreement,

as well as their spouses, partners, and dependant members of their families who are their direct ascendant or descendant relatives in the first degree and who live with them in the State, who are not nationals of the State, shall benefit from the following privileges and exemptions:

- (a) Exemption from any tax on their wages, any income, fees, allowances or emoluments, paid to them by the Bank;
- (b) Exemption, at the time of the payment, from any tax on capital payments, if any, paid to them by the Bank, including capital payments paid to them by way of indemnity for sickness or accident; income derived from such capital payments, as well as annuities and pensions paid to former personnel of the Bank, shall not be exempt from tax;
- (c) Exemption from tax on any income whose source is located outside the State;
- (d) They shall be entitled to import one motor vehicle of their property, exempt from all custom duties, as well as to a reimbursement of Value Added Tax on the acquisition of one motor vehicle in the national market, for personal use, in accordance with the operating procedures established in the applicable fiscal provisions;
- (e) They shall be entitled to import their baggage, household and personal effects, free of any duties, in accordance with the procedural requirements applicable in the State.

Article 12

Facilities Granted to all Personnel of the Representative Office who are not Nationals of the State

The State shall take all measures required to guarantee to the members of the Board of Directors of the Bank, the President³ of the Bank, the General Manager of the Bank, the Deputy General Manager of the Bank, the Senior Resident Representative and all personnel of the Representative Office, their spouses, partners and dependant members of their

families who are their direct ascendant or descendant relatives in the first degree and who live with them in the State, who are not nationals of the State, all necessary facilities for the performance of their duties, in particular regarding:

- (a) Their accreditation, if applicable, before the Ministry of Foreign Affairs in accordance with Article 16 of this Agreement;
- (b) The granting of visas, free of charge, if applicable;
- (c) The freedom of transit to, within and from the State;
- (d) In case of domestic disturbances or international conflict, all facilities necessary to leave the country, if they wish to, by whatever means they consider safer and speedier; and
- (e) Exemption from restrictions on immigration and any formality concerning the registration of persons who are not nationals of the State, and exemption from all obligations relating to personal public, civil or military service.

Article 13

Free Disposal of Funds

Members of the Board of Directors of the Bank, the President³ of the Bank, the General Manager of the Bank, the Deputy General Manager of the Bank and the Senior Resident Representative and all personnel of the Representative Office, their spouses, partners and dependent members of their families, who are their direct ascendant or descendant relatives in the first degree and who live with them in the State, who are not nationals of the State, may convert and transfer currency from the State to any other country and vice versa, on conditions at least as favourable as those granted by the State to officials of comparable rank of any other intergovernmental organisation in the State. The procedures for such operations shall be in accordance with the legal provisions in effect within the State.

Article 14

Labour Relations

Considering the international status of the Bank referred to in Articles 1 and 2 of this Agreement, the State recognises that the labour relations between the Bank and its personnel employed outside the State and officials of the Representative Office duly accredited by the Ministry of Foreign Affairs in accordance with Article 16 of this Agreement, are governed by rules based on international law and subject to the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the Bank in accordance with Article 4.

The Bank and its officials, duly accredited by the Ministry of Foreign Affairs, in their capacity as international civil servants, shall not be subject to social welfare and labour legislation in force in the State.

Personnel not mentioned in the preceding paragraph, hired by the Representative Office in the State, shall be subject to social welfare and labour legislation in force in the State, and to the jurisdiction of courts or tribunals of the State in their employment relations with the Bank. The Bank shall be exempt from any liability for the collection or withholding of any tax or contribution, except contributions for social welfare with regard to personnel subject to social welfare in the State.

The Bank shall ensure that all personnel of the Representative Office are granted adequate labour conditions and social welfare protection.

Article 15

Experts

Experts who are not nationals of the State, on temporary assignment in the State duly accredited by the Ministry of Foreign Affairs shall, in connection with their mission, be assimilated to the personnel of the Representative Office and be afforded all the immunities and facilities granted under Articles 10 to 14 of this Agreement, as applicable.

Experts who are nationals of the State, on temporary assignment in the State, shall, in connection with their missions, be afforded the immunities referred to in subparagraphs (a) to (b) of Article 10 of this Agreement.

Article 16

Accreditation Procedure and Identity Cards of Bank Personnel

For the purpose of accreditation in the State, the Bank shall inform the Ministry of Foreign Affairs, through the Directorate General of Protocol, of the name, date of birth, nationality, domicile in the State and category of employment of the officials of the Representative Office and of other personnel hired by the Representative Office in the State. The same details, as applicable, shall be provided for any official's spouse, partner or dependant members of their families, who are their direct ascendant or descendant relatives in the first degree and who live with them in the State.

After reviewing the information provided by the Bank in accordance with the above paragraph, the Ministry of Foreign Affairs of the State shall duly accredit the officials of the Representative Office, and their spouse or partner and dependants as well as other personnel hired by the Representative Office in the State, and issue identity cards to identify these persons before any authority in the State.

Article 17

Purpose of, Waiver of, and Exceptions to, Immunity

The privileges, immunities, exemptions, facilities, assurances and other rights referred to in Part II of this Agreement are solely granted to ensure, in all circumstances, the freedom of action of the Bank and the complete independence of persons performing official activities for the Bank, and are not granted for the personal benefit of those persons.

The President³ of the Bank, or the General Manager of the Bank, or the Deputy General Manager of the Bank shall, if they consider that the immunity of any member of the personnel of the Representative Office or experts on temporary assignment is being used to hinder the normal course of justice, and that it is possible to waive such immunity without prejudicing the interests of the Bank, waive that immunity.

Where immunity is not waived in accordance with this Article, the Bank shall do its best effort to ensure the satisfactory settlement of disputes involving any third party and any member of the personnel of the Representative Office or any expert on temporary assignment who, pursuant to Part II of this Agreement, benefits from immunity.

The Bank and the State shall cooperate in order to avoid any abuse of the immunities, privileges, exemptions and facilities established in this Agreement and to ensure the observance of police regulations in force in the State.

III. General and Final Provisions

Article 18

Settlement of Disputes

In case of any dispute arising from the interpretation or application of this Agreement, the State and the Bank shall enter into consultations with a view to reaching an amicable settlement.

If any such dispute cannot be resolved in accordance with the procedure established in the previous paragraph, unless the parties agree to adopt another settlement mechanism, it shall be referred at the instigation of either party to the Arbitral Tribunal provided for in the Hague Agreement of 20th January 1930 for final settlement.

Article 19

Non-responsibility of the State

The State shall not, as a result of the Bank's activities in the State, assume any international responsibility for any act or omission by the Bank or by its personnel.

Article 20

Security of the State

Nothing in this Agreement shall affect the right of the State to apply any appropriate safeguard in the interests of the security of the State. If any such safeguard is considered necessary, the State shall immediately contact the Bank to determine jointly with the Bank any appropriate measure to protect the interests of the Bank.

The Bank shall cooperate with the appropriate State authorities to prevent any prejudice, as a result of any activity of the Representative Office, to the security of the State.

Article 21

Implementation

The Ministry of Foreign Affairs shall provide its assistance to the Bank with regard to the implementation of this Agreement by the State and in making such practical arrangements as may be necessary.

The Bank shall carry out its activities within the State in accordance with the legal provisions in force within the State, subject to the provisions of this Agreement.

Whenever necessary, the operating procedures referred to in this Agreement shall be the subject of an exchange of letters between the Bank and the relevant authority of the State at the appropriate time.

Article 22

Existing Privileges and Immunities

This Agreement shall in no way affect the privileges and immunities granted to the Bank pursuant to the Convention of 20th January 1930 respecting the Bank, the Constituent Charter and Statutes of the Bank, and the Protocol regarding the immunities of the Bank of 30th July 1936.

Article 23

Entry Into Force

This Agreement shall enter into force thirty days after the parties have exchanged notifications communicating that the respective requirements to this effect have been fulfilled.

Article 24

Amendment

This Agreement may be amended at the request of either party. Following any such request, the parties shall jointly examine and agree to appropriate changes to the provisions of this Agreement. The amendments shall enter into force in the same manner as mentioned in Article 23.

Article 25

Termination

Either party may terminate this Agreement upon giving the other party six months' written notice of termination.

Relevant provisions of this Agreement shall continue to be applied after its termination for the time reasonably required for the settlement of the affairs of the Bank and the disposal of its property in the State as well as for the repatriation of personnel from the State.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorised respectively thereto by the Bank and the State, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Mexico City on 5th November 2001 in the English and Spanish languages, both texts being equally authentic.

*Per la promozione della stabilità monetaria
e finanziaria internazionale*

Banca dei Regolamenti Internazionali

www.bis.org

email@bis.org

ISBN 978-92-9259-218-9 (print)

ISBN 978-92-9259-219-6 (online)